

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

218^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,
indi del Vice Presidente VIGLIANESI

INDICE

CONGEDI *Pag.* 11707

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11707
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11707
Presentazione 11743
Trasmissione dalla Camera dei deputati . 11707

Seguito della discussione:

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di

altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori:

ACCILI	<i>Pag.</i> 11736
BRAMBILLA	11743
NENCIONI	11717
ROBBA	11731
TOMASSINI	11708
VIGLIANESI	11713
ZUCCALÀ	11725

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	11750
Annunzio di ritiro d'interrogazioni . . .	11755

Per lo svolgimento di una interpellanza:

PRESIDENTE	11750
MINELLA MOLINARI Angiola	11749

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PR^ESID^ENT^E. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TORTORA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PR^ESID^ENT^E Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PR^ESID^ENT^E. Ha chiesto congedo il senatore Corrias Efisio per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PR^ESID^ENT^E. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati MATTARELLI ed altri. — « Norme concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 » (979).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PR^ESID^ENT^E. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputati FORTUNA ed altri: — « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), previo parere della 1^a Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PR^ESID^ENT^E. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

Deputato BARTOLE. — « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente l'ordinamento della professione di biologo » (544), *con modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: PERRINO e DE LEONI.* — « Proroga dei termini di cui all'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, relativa all'attività di biologo » (414);

Deputati MACCHIAVELLI ed altri; BIONDI e BOZZI. — « Soppressione dell'Albo speciale dei difensori davanti al tribunale e alle sezioni speciali di Corte d'appello per i minorenni » (699);

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Norme in materia di pensioni del personale dell'Esercito e della Marina che abbia prestato servizio di volo anteriormente alla costituzione dell'Aeronautica militare » (862);

« Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali » (908);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

Deputato BELCI. — « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio

1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'Ente porto di Trieste » (926);

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VALSECCHI Pasquale. — « Norme transitorie per la regolazione dei rapporti previdenziali e assistenziali nel territorio di Campione d'Italia » (73-B);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati DE MARIA ed altri. — « Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva » (703).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738); « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa del senatore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro »; « Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori », d'iniziativa del sena-

tore Di Prisco e di altri senatori; « Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private », d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori; « Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende », d'iniziativa del senatore Torelli e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, tutti i problemi concernenti le condizioni dei lavoratori nella società attuale si riconnettono al principio fondamentale del nostro ordinamento, enunciato nell'articolo 1 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica è fondata sul lavoro. Se tale principio non rappresenta la semplice e vuota scritta sul frontale di un tempio, ma esprime invece una realtà storica e giuridica, ne deriva che tutta la legislazione positiva deve essere informata ad esso.

Tuttavia, ancora oggi si registrano profonde disarmonie, che assumono i toni di un autentico conflitto fra i bisogni di rinnovamento delle strutture della società in tutti i settori e la sopravvivenza di un ordinamento giuridico che mantiene in vita quelle strutture e le protegge, in contrasto, nell'interno dello stesso ordinamento, con la Costituzione repubblicana. Il fenomeno, evidente perché generale, è particolarmente percepibile nel settore dei rapporti di lavoro, dove coesistono due sistemi contrari, cioè dove coesistono gli opposti: i principi della Costituzione proclamati negli articoli 2, 41, 3 e 4 e quello che potremmo chiamare lo statuto generale dell'impresa, previsto dagli articoli 2082 e 2083 del codice civile, organizzata su basi gerarchiche, come prevede l'articolo 2086 del codice stesso, e la disciplina del rapporto subordinato prevista dall'articolo 2094 sempre del codice civile.

Sono questi i riflessi sul piano giuridico di contrasti di fondo: da una parte una classe dirigente che esprime gli interessi di un mondo economico basato sul principio della supremazia del padrone nell'impresa e sulla concezione autoritaria e gerarchica di essa, e dall'altra il mondo del lavoro che

parte da una diversa concezione dell'impresa e da una diversa ed opposta visione dei rapporti di lavoro. Due mondi dunque e due ordinamenti: quello della Costituzione repubblicana e quello corporativo del codice civile italiano.

È vero che, sia pure faticosamente e lentamente, l'azione e le lotte sindacali hanno per molti aspetti scalfito il vecchio sistema ed introdotto limiti ai poteri del padrone. Ma è anche vero che quei poteri sono ancora ampi e lesivi della libertà e della personalità dei lavoratori.

L'indagine conoscitiva sulla situazione dei lavoratori nell'azienda condotta nel marzo 1969 dalla 10^a Commissione ha rivelato che la condizione del lavoratore non è mutata ed è oggi come ieri. Nel 1954 un documento della CGIL — il primo documento nel quale si parla dello statuto dei lavoratori — poneva in rilievo la condizione del lavoratore nell'azienda e deplorava le offese alla libertà personale dei lavoratori commesse mediante insulti, violenze fisiche e morali, ispezioni e perquisizioni per motivi non espressamente consentiti dai regolamenti di fabbrica, controlli e sequestri di cose appartenenti al lavoratore; ma non solo: il divieto di discutere con i compagni di lavoro, limitazioni — se non divieto — al diritto di manifestare il proprio pensiero o di leggere e far circolare la stampa permessa dalla legge, il divieto di riunirsi e di fare opera di proselitismo e di organizzazione; senza dire poi dei licenziamenti determinati non da esigenze della produzione ma da rappresaglie contro il lavoratore, che chiedeva il rispetto della sua libertà di cittadino e della sua libertà morale e civile.

L'indagine conoscitiva del 1969 ha registrato sostanzialmente le stesse condizioni e la stessa situazione.

Parallelamente alle lotte condotte dai sindacati, dalle masse dei lavoratori e dai partiti politici di sinistra, convegni di giuristi hanno sempre dibattuto il problema della libertà del lavoratore nelle fabbriche, alla luce della Costituzione, e hanno sempre concluso sulla necessità di tradurre in atto i principi sanciti dalla Carta costituzionale in un provvedimento legislativo che, senza per

nulla interferire nella sfera di attività del sindacato, garantisse i diritti della personalità del lavoratore. I fattori economici, infatti, tecnico-produttivi, politici e ambientali, nella loro continua trasformazione, si riflettono nel diritto positivo e nella disciplina legislativa, che li consolidano e li legalizzano. Si è andata così sempre più profondo l'esigenza, in ogni parte e in ogni settore, di dare una disciplina giuridica ai rapporti di lavoro per la tutela dei diritti fondamentali della libertà personale, diritti contenuti nella Carta costituzionale, però mai concretizzati in norme cogenti, anzi, o ignorati o conculcati o violati, apertamente o non, dagli imprenditori, come abbiamo del resto sopra riferito: una legge che sia di attuazione della Costituzione e dei principi sui quali è fondato lo Stato repubblicano. Si può dire che l'espressione: « statuto dei lavoratori » è impropria in quanto, se statuto significa dichiarazione dei diritti, questa dichiarazione è già contenuta nella Carta costituzionale, per cui la legge attuale non è altro che una legge di attuazione di quei diritti, quindi una legge di attuazione della Carta costituzionale.

Il sistema istituzionalizzato nel libro del lavoro del codice civile non è più ammissibile, oggi, perché contrasta con una nuova concezione dell'impresa, alla quale sono ispirati i principi costituzionali. Quel sistema, il sistema cioè del codice civile, esprime normativamente una ideologia politico-economica che vede i rapporti tra il cittadino e lo Stato in senso gerarchico e autoritario, cioè come rapporti tra governati e governanti.

Una struttura costruita dalle classi dominanti in senso piramidale è visibile in tutte le istituzioni sociali, famiglia, scuola, fabbrica, ed emerge in misura sempre maggiore per la presa di coscienza da parte delle masse lavoratrici dei nessi esistenti tra società civile e società politica, tra potere economico e potere politico. Proprio per questa presa di coscienza le lotte combattute dai lavoratori hanno orizzonti e obiettivi più vasti, non più ristretti a rivendicazioni puramente economiche, ma estesi alla rivendicazione del diritto alla casa, alla scuola, alla

tutela dei diritti di libertà, al rispetto della personalità e della dignità individuale. Infatti non sfugge ormai a nessuno che alla base di tutto c'è la pervicace resistenza della classe dirigente, che trova nel sistema economico, sociale e giuridico vigente il modo migliore per conservare i suoi privilegi. Di qui la molla a contrastare il più possibile le istanze, legittime perché costituzionali e perché sorrette dall'ordinamento costituzionale, delle classi lavoratrici. E l'urto è immanente ed esplode ogni giorno tra un vecchio mondo al tramonto e un mondo nuovo che avanza.

La Costituzione repubblicana, differenziandosi notevolmente da quelle di tipo ottocentesco, respinge ogni forma di rapporto autoritario anche nelle formazioni sociali, quali la famiglia e l'impresa.

Giava ricordare l'articolo 2 della Costituzione che stabilisce: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri indrogabili di solidarietà politica, economica e sociale ». È evidente come tale precezzo incida profondamente nei rapporti tra l'imprenditore e il lavoratore nell'impresa che è anch'essa una formazione sociale, dove si svolge la personalità dei lavoratori, i quali, per la loro condizione di inferiorità, sono soggetti ai poteri dell'imprenditore.

Non ha più senso quindi l'articolo 2086 del codice civile, che afferma il principio gerarchico dell'impresa, con una espressione linguistica che esprime di per se stessa il concetto autoritario dell'imprenditore. Così recita l'articolo 2086: « L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori ».

Ugualmente non ha più senso, del resto, l'articolo 2118, che attribuisce all'imprenditore un'ampia libertà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, di fronte all'articolo 4 della Costituzione, che protegge l'interesse del lavoratore alla conservazione del posto e tutela il diritto al lavoro. L'originario e discrezionale, quando non arbitrario, potere di recesso ha subito, a seguito di lunghe lotte sindacali, alcune limitazioni con

l'introduzione del principio della illegittimità del recesso quando non è determinato da un giustificato motivo. L'autorità gerarchica dell'imprenditore non è più concepibile alla luce dell'articolo 46 della Costituzione che stabilisce il diritto di cogestione dei lavoratori, diritto che opera un radicale mutamento nell'interno dell'impresa che, secondo le norme vigenti, è basata su una somma di poteri il cui titolare è l'imprenditore, come capo gerarchico.

Caduto il regime corporativistico, che si prefiggeva l'interesse superiore della produzione in funzione della potenza dello Stato, e affermato il principio dell'utilità sociale e del rispetto della persona umana, è di conseguenza mutata la concezione stessa dell'impresa e del suo particolare ordinamento interno. È illuminante l'articolo 41 della Costituzione che si riferisce all'iniziativa privata che riconosce libera, ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; limiti questi imposti essenzialmente per la tutela della persona dei lavoratori che collaborano all'iniziativa privata.

Il principio quindi della inviolabilità della persona umana, stabilito dall'articolo 13 della Costituzione, non si applica solo — come è stato rilevato anche dalla dottrina costituzionalista — nei rapporti tra cittadino e Stato, ma anche nei rapporti tra i singoli individui che possono ugualmente violarlo. Perciò la tutela della personalità individuale, della libertà personale, della libertà morale si estende anche nei confronti dell'imprenditore, e cioè anche nell'ordinamento dell'impresa. Il cittadino non perde i suoi diritti fondamentali, nè rinuncia ad essi nel momento in cui, varcando la soglia della fabbrica, diventa lavoratore. Giustamente è stato rilevato da un illustre costituzionalista che affermare il predetto principio per il lavoratore in quanto cittadino vuol dire affermarlo per il cittadino in quanto lavoratore.

Perciò il diritto alla libertà, come il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola e con la stampa, il diritto di riunione, il diritto di non subire discriminazioni che negherebbero la uguaglianza

e la pari dignità dell'uomo devono trovare la loro tutela non solo verso lo Stato e verso l'autorità, ma anche verso l'imprenditore capo dell'impresa e padrone, tipica autorità privata.

La tutela del lavoratore perciò non è più un fatto puramente privatistico, ma interessa il diritto pubblico che interviene per disciplinare i poteri di supremazia e di comando dell'imprenditore, poteri che non possono estendersi arbitrariamente al di là dell'organizzazione tecnica dell'impresa, cioè dell'impresa concepita come organizzazione del lavoro; cosicchè, secondo la più moderna dottrina costituzionalistica, i diritti pubblici soggettivi hanno una sfera più ampia e la loro validità non è ristretta solo ai soggetti pubblici, ma si allarga anche verso i soggetti privati dai quali possono essere messi in pericolo. Ne deriva che sarebbe nullo, perché contrario alla Costituzione e all'ordine pubblico, un contratto di lavoro con cui si tentasse di vincolare il lavoratore a non esercitare i diritti civili, politici e sindacali costituzionalmente riconosciuti. Del pari sarebbe nullo un contratto di lavoro che vincolasse il lavoratore alla rinuncia di tali diritti; correlative sarebbe costituzionalmente illegittima una legge che prevedesse la limitazione, la rinuncia o la possibilità di rinuncia di tali diritti da parte dei lavoratori. Il diritto di libertà quindi vale anche nell'ambito dell'ordinamento aziendale e l'inviolabilità della libertà personale si pone come limite insuperabile ai poteri dell'imprenditore.

Esaminando ora, alla luce e alla stregua delle predette considerazioni, il disegno di legge in discussione sembra a noi del Partito socialista di unità proletaria che per alcuni aspetti non sia stata pienamente realizzata la tutela dei diritti di libertà del lavoratore.

Un limite si ravvisa nel capoverso dell'articolo 3 che concerne gli impianti audiovisivi perchè, dopo aver affermato che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature, pure per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, stabilisce: « Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze or-

ganizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti ».

A nostro giudizio il capoverso rappresenta una limitazione del diritto al rispetto della personalità del lavoratore, in quanto è una di quelle norme che, violando il principio fondamentale della Carta costituzionale (vedi articolo 13), sarebbe viziata di illegittimità costituzionale; mentre l'accordo sarebbe nullo, privo di validità, perchè limiterebbe un diritto, in contrasto con l'ordine pubblico. Ecco la nostra perplessità per questo capoverso, del quale abbiamo chiesto la soppressione, e ritengo che il nostro giudizio sia coerente con i principi da me poco fa enunciati. Infatti, se ammettiamo che i diritti della personalità del lavoratore, in quanto tale, così come in quanto cittadino, sono irrinunciabili, è evidente che qualunque norma che preveda la possibilità di limitarli o di rinunciare ad essi è nulla.

Ecco perchè, anticipando ciò che diremo in sede di discussione dei singoli articoli, posso affermare che con i nostri emendamenti abbiamo chiesto l'abrogazione del predetto capoverso per lasciare salva in modo puro, chiaro e limpido la prima parte dell'articolo 3, che vieta nel modo più assoluto l'uso di impianti audiovisivi, perchè lesivo della libertà e dignità del lavoratore.

Sul contenuto dell'articolo 5 abbiamo perplessità e riserve. L'articolo 5 infatti, onorevoli colleghi, suona così: « Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite eccetera... ». Ora mi chiedo: chi decide quando ricorra la « indispensabilità » ai fini della tutela del patrimonio aziendale, se non il padrone? Allora quello

che esce dalla porta, rientra dalla finestra. Quando si prevede la eccezionalità, non obiettiva, ma determinata dal padrone, è ovvio che ci si rimette al suo potere discrezionale: restituiamo così ad esso un potere incontrollato e incontrollabile.

Ci riserviamo di discutere di questi problemi in sede più specifica. Comunque le stesse considerazioni si possono fare per quanto riguarda l'articolo 11. Anche in questo si prevede che « Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite, secondo le procedure interne delle associazioni sindacali, nell'ambito di ogni unità produttiva, ad iniziativa dei lavoratori iscritti: a) alle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) alle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità produttiva ». Ricordiamo che la Carta costituzionale proclama la libertà di associazione sindacale senza limitazioni e senza condizioni. Se questa deve essere una legge di attuazione di principi costituzionali, stabilire con essa le limitazioni all'esercizio dei diritti significa fare una legge di attuazione che è in contrasto proprio con quei principi che deve attuare.

Per questi motivi noi del Gruppo social-proletario, onorevoli colleghi, avanziamo delle riserve, non sulla legge — intendiamoci — che da anni aspettiamo, ma su determinate norme, le quali, se dovessero essere approvate così come sono formulate, non realizzerebbero in pieno i diritti fondamentali inerenti alla libertà personale del lavoratore. Sugli articoli enunciati, abbiamo già presentato emendamenti, perchè li vorremmo chiari, senza limitazioni e senza condizioni, la cui interpretazione potrebbe, in definitiva, ridare ampi poteri al padrone. Occorre una legge chiara, che rompa le strutture gerarchiche, totalitarie, che non sono soltanto dello Stato, ma anche di tutte le formazioni sociali, e di tutte le istituzioni. Oggi le lotte dei lavoratori mettono sempre più in evidenza i lati non appariscenti, perchè mistificati e mascherati, delle strutture di una vecchia società. Dobbiamo renderci conto che ormai

il conflitto è aperto, conflitto tra un vecchio mondo prefascista, che, esasperato dall'ordinamento fascista, si attarda ancora oggi, e un mondo nuovo democratico, un mondo dei lavoratori e delle masse popolari, che chiedono il giusto posto e rivendicano i diritti garantiti dalla Costituzione. Perchè chiedono che la Costituzione sia attuata, perchè vogliono una società giusta, sono colpiti come sovvertitori dell'ordine. Guardate che accade anche nei tribunali italiani. Coloro che esprimono il loro pensiero, la loro opinione sono processati, senza beneficiare neppure della libertà provvisoria. E tutto questo perchè? Non vedete voi, al di là delle apparenze, un filo invisibile che lega il vecchio mondo autoritario e gerarchico, il Potere esecutivo e il Potere giudiziario? E perciò, nel momento in cui realizziamo una legge che deve essere l'affermazione piena dei diritti dei lavoratori e del libero esercizio di essi, evitiamo formulazioni che possono dar luogo ad errate interpretazioni. Non si dimentichi la ipocrisia del padronato, che a volte con il suo paternalismo e con apparente dolcezza cerca di sollecitare l'arrendevolezza dei lavoratori e di mostrarsi liberale, per garantirsi i propri scopi. Vogliamo realizzare la Carta costituzionale, dopo tanti anni di lotta degli operai, dei sindacati, dei partiti politici. Ma non facciamo una legge che in apparenza è la grande proclamazione del libero esercizio dei diritti di libertà e, in fondo, nasconde, nelle pieghe, limiti e condizioni. E che diremmo quando la magistratura, più o meno conservatrice, dovesse dare della legge un'interpretazione restrittiva, prendendo a pretesto la scarsa chiarezza espressiva delle parole? Ricordiamo tutti che quando si trattò di dare attuazione alla Carta costituzionale la Suprema Corte di cassazione ricorse a quell'ottimo espediente della distinzione tra le norme precettive e le norme programmatiche, e ritenendo che esse erano quasi tutte programmatiche ha impedito che la Costituzione diventasse legge viva ed operante concretamente.

Siamo alle porte del 1970, ci sono voluti tanti anni per arrivare alla presente legge. Ecco perchè, onorevoli colleghi, io chiedo

che nella votazione finale voi vogliate accogliere i nostri emendamenti e gli altri proposti per rendere sempre più chiara la legge ed eliminare qualunque possibilità di equivoco, che possa, attraverso una interessata interpretazione, mutilare la legge e ritorcerla a danno dei lavoratori e a vantaggio dei padroni. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Viglianese. Ne ha facoltà.

V I G L I A N E S I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che in questo momento vede impegnata la nostra Assemblea esalta il ruolo del Parlamento e dà un senso alla democrazia del nostro Paese. Attraverso leggi come quella che noi ci accingiamo a votare avanza in Italia la società civile, cadono barriere tra cittadini e Stato, acquista un valore reale il concetto di libertà. Ci sono voluti anni perché tutto questo potesse avvenire, anni di lotta per il mondo del lavoro, anni di travagliata maturazione per la società italiana; e se oggi il Senato della Repubblica affronta l'esame del disegno di legge sullo statuto dei lavoratori, vuol dire che il salto di qualità compiuto in questi anni dal nostro Paese non è più un'immagine retorica, ma una realtà profonda.

Siamo di fronte ad una grande riforma civile che realizza, in un tempo solo, tre importanti obiettivi: dà un significato all'impegno costituzionale che garantisce a tutti i cittadini libertà di idee e di espressione in ogni momento della loro vita e della loro attività; spazza via ogni residuo di autoritarismo ed ogni superstite forma di feudalesimo dal nostro Paese; garantisce, attraverso il solenne impegno dello Stato, che i rapporti sociali in fabbrica abbiano a svolgersi d'ora in avanti al di fuori di ogni ricatto e di ogni intimidazione, regolati soltanto dalla dialettica delle relazioni sindacali.

Le conseguenze di questo nuovo stato di cose avranno modo di manifestarsi molto prima di quanto possono credere i più; una democrazia si costruisce infatti non soltanto

esaltando al vertice della piramide statale le strutture e gli istituti rappresentativi della volontà popolare, ma anche e soprattutto tutelando dal basso e nell'esperienza quotidiana i valori essenziali che sono all'origine stessa di quella volontà popolare: la dignità umana, il diritto di espressione, la difesa contro la sopraffazione.

A questi obiettivi tende essenzialmente lo statuto dei lavoratori; è sufficiente leggerne gli articoli principali e i passi salienti per avere precisa e vivida la sensazione del grande salto in avanti che noi compiremo approvando questa legge: è un salto in avanti per il nostro Paese e per la nostra Assemblea. Forse per la prima volta in Italia, anzichè restare a rimorchio delle realtà sociali in svolgimento ed anzichè lasciarsi sopravanzare, o, peggio, esautorare dalle grandi lotte popolari, il Parlamento raccoglie il messaggio di quelle lotte, fa propria l'istanza che viene dal Paese e aderisce, con una precisa e solenne volontà politica, al progresso e alla spinta democratica della classe lavoratrice, emanando una legge che segna il trionfo del diritto sull'arbitrio, della dignità e della libertà sul ricatto e sulla prepotenza.

L'eco di altre battaglie civili e massicce che scuotono il tessuto della nostra società nazionale in questo ormai storico autunno sindacale italiano giunge fino a noi, mentre il Senato discute e approva questa legge. È stata la maturazione di quei grandi scontri sociali che ha reso possibile, anche in sede legislativa, giungere alla riaffermazione solenne e irreversibile di principi costituzionali ineccepibili e tuttavia costantemente violati e posti in dubbio dalla realtà quotidiana. Dobbiamo onestamente riconoscere che se gli operai, gli impiegati, i contadini italiani, guidati dalle grandi organizzazioni sindacali del nostro Paese, non avessero posto con responsabile scelta prioritaria il problema dei diritti sindacali, con forza e determinazione unitaria, alle scadenze contrattuali, nel corso delle lotte rivendicative o in sede di elaborazione tematica delle richieste, oggi noi non avremmo con tutta probabilità spazio e vigore per legiferare su questa materia. Invece votando questa legge siamo nel vivo delle spinte attuali ed immediata-

te, in una realtà sociale che nobilita e dà vigore storico al nostro impegno di legislatori.

È con amarezza che dobbiamo constatare quali impressionanti steccati siano ancora innalzati nelle fabbriche e nel corpo sociale del nostro Paese, se sono necessarie lotte come quelle e leggi come questa per poterli abbattere e cancellare per sempre. Va a merito della società italiana essersi svegliata dal torpore, ma desta persino raccapriccio pensare a quale stato di rapporti dovessero ricondursi le relazioni sociali nelle fabbriche italiane ancora pochi mesi or sono, o addirittura oggi, mentre noi guardiamo avanti verso esaltanti ma ancora lontani traguardi di progresso. Licenziamenti per rappresaglia, intimidazioni ideologiche, ricatti politici, controlli lesivi della dignità personale e civile, discriminazioni economiche, istituzioni di reparti-confino o lazaretto, trasferimenti punitivi, mortificanti pratiche di verifica sanitaria, assunzioni di comodo, persecuzioni antisindacali, inosservanza delle leggi sul lavoro, paternalismo e disconoscimento degli accordi economico-sindacali: noi diamo un colpo di spugna a questi vergognosi retaggi di un'epoca autoritaria ed antidemocratica, ma l'orrore di doverne constatare la permanenza tra di noi non può essere che sincero e profondo.

Non è facile, onorevoli colleghi, la vita nelle fabbriche. Aver ascoltato dalla viva voce delle testimonianze dirette, nel corso dell'indagine conoscitiva, quali sono le condizioni di lavoro in talune grandi e medie aziende italiane può essere stato per alcuni di voi oggetto di indignazione e di stupore. Ma lo stupore è ben lungi dall'essere condiviso da tutti coloro i quali, come me, hanno trascorso venticinque anni della loro vita nelle lotte operaie, lotte rivolte ad abbattere quegli steccati di ignominia e di oppressione elevati da classi dirigenti tra le più arretrate e miopi del mondo contemporaneo, certo alla retroguardia in Europa.

Attraverso le brecce aperte in quegli steccati passa oggi, in una dimensione nuova ed in una realtà più congeniale al mondo contemporaneo, il sindacato. Il sindacato acquista finalmente dinanzi alla legge, come l'ave-

va acquistato prima d'ora dinanzi alla coscienza del Paese, diritto di cittadinanza nella fabbrica, superando antichi e antistorici veti padronali, volti ad emarginare il ruolo e a mortificare le funzioni. Cadono le barriere che pretendevano di lasciare il sindacato fuori dai cancelli degli stabilimenti. Adesso è necessario che cadano i pregiudizi per il bene di tutti e, prima di ogni altra cosa, nell'interesse di tutti coloro che quei pregiudizi anche sindacali hanno alimentato da tempo.

L'impegno assunto da chi volle questa legge — quello di dar vita ad una legislazione di appoggio rivolta a consolidare le spinte sociali e le sollecitazioni popolari, espresse in misura prevalente dal sindacato nella società moderna — è stato dunque rispettato e soddisfatto, e noi dobbiamo prenderne atto con la coscienza di chi esprime e rappresenta la volontà del Paese.

A questa nuova realtà sindacale lo statuto dei lavoratori fa costante riferimento, nella prospettiva di partecipazione democratica alle scelte decisionali e alle responsabilità che caratterizza il rapporto tra il sindacato e gli altri centri di potere della società.

Esiste una polemica, aperta nel Paese soprattutto dalla stampa di destra, dagli ambienti imprenditoriali e da talune forze politiche non tutte estranee allo stesso schieramento di maggioranza, che attribuisce alle organizzazioni sindacali italiane, in questa fase della vita del nostro Paese, propositi o velleità di carattere pansidacalista che porterebbero il sindacato fuori dall'alveo naturale che gli è congeniale per spingerlo verso le strade di un integralismo più o meno di vecchio stampo soreliano.

Io credo che questa polemica pecchi di improvvisazione, scambiando le lotte che il sindacato sostiene per modificare i rapporti di forza, tuttora a favore dei padroni, con un'azione di carattere strumentalmente partitico. E credo anche che la polemica stessa nasconde intenzioni reazionarie o quanto meno conservatrici, attribuendo ai sindacati intenzioni diverse da quelle reali onde poterli presentare alla pubblica opinione come il bersaglio di critiche volte a screditare la presenza nel Paese. Ma, qua-

lunque sia l'obiettivo di quella campagna antisindacale nella quale misurano la loro disponibilità reazionaria taluni dei più grandi quotidiani del nostro Paese, un dato resta assodato, che cioè il migliore veicolo e la maggiore tentazione al pansindacalismo sarebbe proprio la latitanza del Parlamento dalla realtà del Paese e la sua scarsa sensibilità alle grandi spinte sociali.

Nella misura in cui noi accogliamo queste spinte, le facciamo nostre, trasformando in leggi le indicazioni che vengono dall'esperienza delle lotte sindacali, non soltanto restituiamo al Parlamento la sua funzione di guida e di sostegno democratico, ma togliamo spazio ad ogni degenerazione corporativa delle stesse conflittualità sociali.

Voltare le spalle a quello che la società italiana reclama sarebbe un attentato di lesa democrazia. (*Interruzione del senatore Nencioni*). Coloro i quali cercano di soffocare la voce e le istanze che vengono dal Paese non soltanto sono destinati a restare travolti da una realtà in cammino, ma dimostrano di non aver compreso quale sia il ruolo di un Parlamento democratico e il senso del concetto di volontà popolare.

Lo statuto dei lavoratori è un esempio probante di questo ruolo che il Parlamento può e deve assumere nella vita del nostro Paese.

Nel rispetto della dialettica imposta dal pluricentrismo democratico e nella logica di un libero rapporto di forze all'interno della nostra società nazionale, noi contribuiamo con questa legge a creare nuovi e più avanzati equilibri nella società dopo che i vecchi equilibri sono stati posti in crisi dalla spinta sindacale, dalle nuove realtà tecnologiche, dalle diverse dimensioni delle fabbriche, dalla mutata coscienza civica, dai differenti rapporti sociali, economici e culturali tra le classi. Ciò facendo, costruiamo una società più avanzata e ne ancoriamo le fondamenta a principi più degni di una democrazia, e poniamo anche le premesse per una più efficiente organizzazione produttiva che non annulli né soffochi i valori umani che sono alla base di ogni patto sociale.

Non c'è dubbio alcuno, onorevoli colleghi, che la nostra è una precisa scelta politica

Le strutture autoritarie e spesso coercitive del vecchio sistema erano infatti lo strumento di una politica e di una logica che noi respingiamo in blocco accingendoci a votare questa legge.

Non c'è democrazia nella società se non c'è libertà nella fabbrica, e poiché nella logica del sistema la fabbrica è la struttura portante della società moderna intendiamo portare la democrazia dentro la fabbrica per poter affermare l'ordine democratico nella società.

Non voglio dire che lo statuto dei lavoratori risolva di colpo tutti i problemi della condizione operaia nel nostro Paese; problemi che hanno componenti diverse e momenti complessi, la cui definizione resta in gran parte affidata alle grandi lotte sindacali, all'impegno unitario dei lavoratori, alla capacità della nostra società di accogliere e accompagnare le spinte che provengono dal proprio seno, dalle categorie lavoratrici, dalle forze di rinnovamento e di avanguardia. Ma certo il contributo che noi diamo alla evoluzione sociale e alla rivalutazione civile del nostro Paese è grande e non sottovalutabile proprio perchè lo statuto dei lavoratori segna una svolta importante sulla strada di un intervento attivo e non secondario dello Stato e del Parlamento nella dialettica delle parti sociali.

Le tensioni in atto nella società nazionale non risparmiano lo Stato né i rapporti tra Parlamento e popolo, tra istituzioni democratiche e lavoratori. Compiamo oggi un atto riparatore nei riguardi di quei milioni di cittadini che la Costituzione e lo spirito della Repubblica tutelano al pari di ogni altro, ma che le vicende economiche, le storture del sistema e l'arbitrio autoritario hanno per decenni condannato a recitare un ruolo subalterno in uno stato di inferiorità inaccettabile per una democrazia civile.

I contenuti di questa condizione di inferiorità appartengono alle pagine più tristi e ingloriose della nostra storia nazionale. Noi ripudiamo questi contenuti e formuliamo una grande proposta civile restituendo al lavoro la sua funzione e il suo significato di elemento sul quale è fondata la Repubblica italiana.

Il medioevo padronale è così alle nostre spalle. Mentre i sindacati, più uniti, più efficienti, più moderni e più responsabili, occupano lo spazio sociale riservato al mondo del lavoro, noi, il Parlamento repubblicano, sollecitiamo al Paese una classe dirigente imprenditoriale che sia anch'essa all'altezza dei tempi nuovi e traggia la sua forza e la sua ragione d'essere dalla capacità, dall'intuito, dall'iniziativa, ripudiando gli strumenti di sopraffazione e di discriminazione che servirono nel passato e servono nel presente ad affermare il potere autoritario, al di fuori della legalità democratica e del costume civile di un Paese nato dalla Resistenza.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa legge non è dunque una legge come tante. Siamo dinanzi ad una di quelle grandi riforme senza spesa, ma che in realtà hanno un prezzo enorme per chi le deve subire perchè distruggono privilegi consolidati, abbattono barriere costruite attraverso secoli di predominio, mettono in discussione principi sui quali si è sempre fondata l'essenza di una società nella quale il potere economico era il solo despota e il depositario della legge. Mettiamo lo statuto dei lavoratori accanto alle pagine più belle della nostra storia civile. Esso trae la sua ispirazione dalle lotte risorgimentali e dalla Resistenza; non a caso la prima grande sfida al fascismo venne proprio dalle fabbriche, quando gli operai osarono sfidare la tirannide nei grandi scioperi del 1943 e del 1944. Non a caso la libertà, la Repubblica, la democrazia hanno avuto nelle fabbriche la loro roccaforte durante tutti questi anni di faticosa, esaltante ricostruzione del nostro Paese.

La legge che è dinanzi a noi porta l'impronta morale e il taglio politico, permettendomi di dirlo, della tradizione socialista, della più alta, più classica, più genuina tradizione di quel socialismo dal volto umano che ha segnato tanta parte della nostra storia civile, che ha accompagnato le fasi più nobili del nostro divenire democratico. È al ricordo di un grande italiano scomparso da pochi mesi, ma non assente in questo momento da quest'Aula e nei nostri cuori, che noi dedichiamo questa legge come tributo di omaggio ed impegno di fedeltà a quegli ideali che furono la sua vita e nobilitarono la sua bat-

taglia. Giacomo Brodolini, senatore socialista, Ministro del lavoro della Repubblica italiana, consegnò lo statuto dei lavoratori, prima ancora che al Parlamento, alla coscienza civile del Paese; lo consegnò agli operai, ai contadini, agli studenti che credevano nella sua opera di Ministro così come avevano creduto nella sua battaglia di socialista, di sindacalista, di militante della classe operaia.

Noi assumiamo oggi l'impegno di trasformare in legge dello Stato il suo messaggio umano di libertà, di democrazia, di giustizia, lieti e soddisfatti che la sua opera e lo spirito di quel messaggio abbiano trovato un'efficiente continuazione nell'azione di chi ebbe a succedere a lui nella pesante, difficile, ingrata eredità di Ministro del lavoro, portando in quest'azione altrettanto impegno e altrettanta dedizione alla causa del progresso sociale e della libertà che furono una costante della troppo breve stagione politica di Giacomo Brodolini.

Non concediamo una virgola alla retorica e al sentimento se diciamo al Ministro e all'amico Donat-Cattin che il nostro più sincero elogio che intendiamo rivolgere a lui per quanto egli ha fatto finora e per quanto si appresta a fare, nella sua veste di protagonista non neutrale né disimpegnato delle grandi vicende sociali del nostro Paese, è quello di considerarlo degno e sagace continuatore dell'opera intrapresa dal Ministro e compagno Brodolini.

In questa saldatura di orizzonti, in questa comune prospettiva che ha legato l'impegno di un Ministro socialista e di un Ministro cattolico attorno ad una grande riforma di civiltà e di progresso destinata a cambiare il volto dell'Italia feudale e conservatrice, sta a mio avviso il profondo significato unitario del grande incontro storico tra le maggiori correnti popolari della nostra storia, del nostro Paese. Era giusto che tutto ciò avvenisse attorno allo statuto dei lavoratori; era giusto che fosse la fabbrica il luogo di incontro tra due istanze di progresso sociale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa visione, con profonda, obiettiva soddisfazione esprimo il pensiero positivo mio di sindacalista e di socialista a questa legge. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, la trionfalistica solennità con cui ha parlato testè il senatore Viglianesi contrasta con il deserto in cui questa discussione si svolge e con l'assenza quasi completa del Governo. Egli ha parlato di una fondamentale svolta storica: questa svolta, però, avviene con l'assenza del Governo e con la quasi totale assenza del Gruppo di maggioranza relativa. Questa svolta storica, che ci è stata illustrata come la più grande conquista del socialismo, almeno nell'intervento del socialista Viglianesi, sta avvenendo con l'assenza quasi totale dei Gruppi parlamentari socialisti.

Dico questo, onorevoli colleghi, perchè vorrei riportare il discorso, al di fuori delle vuote parole e della retorica ormai stantia che solitamente accompagnano alcuni interventi, sul terreno della realtà sociale, giuridica e costituzionale.

Lo statuto dei lavoratori. Sono molti anni, e precisamente quasi subito dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, che si sono prospettate due linee interpretative degli istituti diretti alla disciplina dei rapporti di lavoro, del mondo sindacale, della rappresentatività, della potestà negoziale delle organizzazioni sindacali, in sostanza di una efficace tutela dei rapporti di lavoro.

Una prima osservazione, onorevoli colleghi, è che, al di fuori della retorica, se la Costituzione della Repubblica ha degli istituti che sono stati completamente abbandonati — ricordo uno scritto di Calamandrei che aveva la rubrica: « Come si distrugge una costituzione » — nell'azione ultraventennale ormai di tutti i Governi che si sono succeduti, questi istituti sono quelli che riflettono i rapporti di lavoro. Non vi è una norma della Costituzione, la più elementare, riflettente i rapporti di lavoro, che le maggioranze che si sono succedute abbiano sentito l'obbligo morale di attuare; se noi apriamo la Carta costituzionale e prendiamo in esame, sotto la rubrica « Rapporti economici », le norme cardine,

ne, contenute negli articoli 38, 39, 40, ci convinciamo della verità dell'assunto. Vi è una ragione che giustifichi il fatto che tutte queste norme di carattere fondamentale, ritenute dai costituenti e anche da noi, elementi politici estranei alla Costituzione, norme fondamentali del vivere civile e della giustizia sociale, dal 1948 (sono passati 21 anni) non sono state attuate? Vogliamo allora ridimensionare i concetti espressi dal senatore Viglianesi, per riportarli nella realtà di tutti i giorni, a proposito dell'azione dei Governi che si sono succeduti e di quella dell'attuale Governo, che si svolge senza una linea direttiva, venendo meno ogni giorno alla parola d'onore dello Stato che è la Costituzione della Repubblica? Si parla di obbedienza alle leggi. Prima di tutto lo Stato, il suo Potere esecutivo e la maggioranza che lo sostiene avrebbero dovuto sentire il dovere almeno in questo settore, prima di perdersi in parole vane e mendaci, di attuare gli istituti fondamentali posti dalla Costituzione della Repubblica e sempre rinnegati. Se si fa eccezione dei Gruppi del Movimento sociale, soltanto l'onorevole Di Vittorio sentì anni fa il dovere di presentare un disegno di legge di attuazione dell'articolo 39. Tutti gli altri Gruppi non lo hanno sentito, anzi la Democrazia cristiana, attraverso la sua organizzazione sindacale, attraverso il segretario esponente di questa confederazione e un Ministro del lavoro in quest'Aula (per la precisione l'onorevole Sullo), ebbe a dire che la inerzia nei confronti dei problemi del lavoro era una scelta politica del partito di maggioranza relativa. Pertanto era una confessione dinanzi al Parlamento di una scelta politica diretta ad abbattere la Costituzione. Malgrado l'opinione contraria del senatore Tomassini, che ha definito il fenomeno un espediente della magistratura, le norme costituzionali si dividono in norme precettive e in norme programmatiche: è una realtà di carattere giuridico. Ci sono delle norme che sono rivolte, con precezzo diretto, allo Stato-comunità e ci sono delle norme che la Costituzione rivolge allo Stato-ordinamento, cioè al legislatore perchè ne attui il contenuto e ne esprima la volontà.

Una norma che certamente non è precettiva, ma è programmatica è quella contenuta nell'articolo 39 della Costituzione; una norma precettiva, senatore Tomassini, è quella contenuta nell'articolo 46 che recita: « Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ». Ora, quando si parla di statuto dei lavoratori — il mio non è un intervento di opposizione: mi permetto di richiamarvi alla logica e alla realtà — non si ha il diritto di accantonare una norma costituzionale che propone la immissione dei lavoratori stessi nella direzione dell'azienda. Potete definire il fenomeno socializzazione, cogestione, lo potete individuare in un'attività definitoria come la partecipazione, intesa come moderno fenomeno di partecipazione delle comunità a tutte le attività, ma non può essere ritenuto lo statuto dei lavoratori una grande vittoria contro l'autoritarismo imperante. Noi abbiamo sempre difeso in quest'Aula gli istituti diretti alla disciplina del lavoro, fin dagli inizi. Anche nei momenti di opposizione più acre abbiamo sempre ritenuto altamente sociale il contenuto costituzionale. L'autoritarismo è del Governo che non attua la Costituzione, l'autoritarismo è del Gruppo comunista, del Gruppo del Partito socialista di unità proletaria, dei vari socialismi compreso il Partito socialista italiano, che non hanno mai, nella loro attività di impulso parlamentare, sentito il dovere di compiere un atto politico diretto all'attuazione di queste norme che veramente avrebbero immesso il cittadino lavoratore nella direzione dell'azienda e, attraverso ciò, avrebbero fatto raggiungere quelle condizioni di lavoro che si richiamano al diritto del lavoratore nell'azienda, alla creazione delle norme sulla disciplina del lavoro in tutte le sue manifestazioni.

Inoltre, la Costituzione propone il sistema del riconoscimento delle associazioni sindacali categoriali con rappresentatività *erga omnes* di tutti gli interessi materiali e morali delle categorie, ma non prevede altra forma di rappresentatività sindacale. Infatti,

l'articolo 39, nella sua chiara dizione (anche se si è voluto perfino sostenere che si tratta di una norma incostituzionale perché prevede una rappresentatività unitaria invece del pluralismo sindacale) recita: « I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti — e la critica è rivolta proprio a questo inciso —, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce ».

Vi è una logica nel sistema costituzionale: la rappresentatività non è né può essere una rappresentatività dell'azienda (o, come con termine poco appropriato giuridicamente e politicamente si diceva prima, della fabbrica che è un elemento materiale dell'azienda stessa nella sua articolazione), ma di determinati interessi materiali e morali delle categorie; l'associazione sindacale deve essere espressione della categoria economica lavoratori, e non può essere altrimenti.

Comunque, anche se potesse essere altrimenti, la scelta della Costituente è stata questa: la Costituzione prevede e disciplina il sindacato di categoria con la rappresentanza, *erga omnes*, degli interessi materiali e morali, prevede la personalità giuridica dell'associazione sindacale, la potestà negoziale dell'associazione stessa e prevede la normativa (qualunque possa essere il *nomen iuris*), compreso quello che si chiama, con parola impropria dovuta ad una scelta linguistico-terminologica non certo autorevole, statuto dei lavoratori.

Ecco le due forme, che sono state dimenticate dai Governi, offerte dalla Costituzione: la cogestione, cioè l'immissione dei lavoratori nella direzione dell'azienda, e la rappresentanza della categoria attraverso l'associazione sindacale con potestà negoziale e con personalità giuridica.

Accennammo al problema anche quando in quest'Aula si discusse il disegno di legge, oggi legge dello Stato, che è passato nella cronaca parlamentare come « giusta causa », cioè la famosa legge 15 luglio 1966, n. 604. Posto che la Costituzione prevede un istituto diretto alla creazione della disciplina dei rapporti di lavoro — e pertanto an-

che delle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro, o, secondo altra dizione, norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali, o, secondo le altre rubriche dei disegni di legge che si sono accostati, dizioni similari — noi abbiamo sempre sostenuto e riteniamo di dover sostenere anche in questa sede l'esigenza di una normativa relativa alla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro che, così come per quanto riguarda la famosa legge n. 604 (che, come noi avevamo previsto, è rimasta lettera morta perché non poteva essere attuata nella sua forma e nel suo contenuto così come era stata presentata), doveva essere frutto, come fonte di diritto, delle associazioni sindacali con potestà negoziale e con personalità giuridica, con la rappresentanza degli interessi delle categorie economiche, compresi naturalmente, anzi in prima linea, i lavoratori del braccio e del pensiero.

Ma ci troviamo di fronte ad un problema che non è stato affrontato neppure nella relazione del senatore Bermani. La relazione ci dice tutto dello statuto dei lavoratori, ci dice dell'origine del termine, del pensiero dell'onorevole Di Vittorio in merito, della sua costanza, anche in riunioni extra-parlamentari, diretta alla creazione di questa normativa ed arriva, attraverso la cronistoria di tutti i rapporti pregressi, alla presentazione del primo disegno di legge e dei successivi, alla fusione di tutti questi disegni di legge in un testo unico e quindi alla formazione, dopo lunga ed ampia discussione, del testo sottoposto al nostro esame; ma non una parola vi è su quello che doveva essere il problema giuridico-costituzionale di base. Il sistema parlamentare esiste in quanto esiste una norma costituzionale che lo configura e lo fa marciare in un determinato alveo. Le leggi che noi poniamo in essere scaturiscono direttamente dagli istituti costituzionali. Pertanto il primo problema che ci si deve porre è se in questi atti di produzione legislativa vi è una legittimazione o se tale legittimazione non vi è perché non è legittima

la fonte da cui deve scaturire. Nè si può appoggiare la facile teoria, sostenuta anche per quanto concerne le Commissioni d'inchiesta, che la legge è onnipossente, cioè che attraverso la legge si può raggiungere qualsiasi obiettivo.

Questa vecchia teoria della onnipossenza del Parlamento e della legge è stata autorevolmente combattuta e da costituzionalisti di parte cattolica come il Mortati e da costituzionalisti della taglia di Esposito il quale, in uno scritto autorevolissimo, sosteneva proprio la continua limitazione della originaria onnipossenza del Parlamento come fonte di produzione legislativa. E qui siamo in uno di questi casi: o noi vogliamo seguire una teoria che sembra sia stata esposta in quest'Aula recentemente dall'attuale Ministro del lavoro, che configura lo statuto dei lavoratori come un'anomala attuazione degli articoli 39 e seguenti della Costituzione, oppure noi dobbiamo renderci conto se vi è una scelta politica tale da poter escludere le associazioni sindacali concepite dalla Costituzione della Repubblica come strumenti di produzione legislativa diretta alla disciplina del lavoro.

Questo è il primo problema che andava, a nostro avviso, correttamente posto.

In altre parole, gli articoli 39 e seguenti o meglio, per non estendere la discussione, gli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione dovevano essere i cardini, il presupposto di carattere giuridico per una produzione legislativa diretta alla disciplina dei rapporti di lavoro, comprese le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori nell'azienda.

Mi si obietterà che quello che la Costituzione non prevede ma non vieta è possibile attuare.

Onorevoli colleghi, io non voglio tediarsi con discussioni di carattere costituzionale, ma siamo di fronte ad una previsione costituzionale di un sistema, siamo di fronte ad un sistema posto dalla Costituzione. Naturalmente il Parlamento è liberissimo di cancellare questo sistema e di sostituirlo con un altro, ma con una norma di revisione costituzionale.

Quando era in discussione il disegno di legge che poi si trasformò come punto di ar-

rivo nella legge 604, esprimemmo gli stessi concetti, senatore Bermani, ma dicemmo che noi davamo il nostro voto favorevole all'attuale legge 604 malgrado i suoi difetti. Io ho partecipato ad un congresso di diritto di lavoro a Villa Olmo, a Como, presieduto da Liebmann, dove ci siamo trovati di fronte ad una critica spietata, da Bianchi d'Espinosa a Liebmann, a Grassetti: essi hanno scarnificato la 604 e dal punto di vista tecnico la loro critica era valida. Onorevoli colleghi (ecco perchè qualche volta dobbiamo abbandonare la retorica e scendere sul terreno concreto), quella legge non ha avuto attuazione e noi, da questi banchi, abbiamo oggi l'onore di poter dire che lo avevamo previsto.

Tornando alla critica, uno dei più autorevoli congressisti, il professor Grassetti, fece presente che il legislatore — il Senato della Repubblica fu oggetto di critica perchè proprio il Senato disse l'ultima parola, approvando definitivamente la legge — era stato un fine umorista (e a testimonianza di quanto sto dicendo vi sono gli atti del congresso). Infatti è prevista la motivazione scritta del licenziamento e contro il provvedimento il lavoratore ha il diritto di proporre impugnazione. Si instaura un giudizio che passa attraverso le solite fasi: tribunale con prove sulla legittimità da una parte e, dall'altra, con sentenze soggette a impugnazione. Nello schematismo del rapporto giuridico processuale normale, senza accidenti eventuali dal tribunale passiamo alla corte d'appello, da questa alla Suprema Corte e può darsi anche che questa ultima rinvii per qualche motivo ad altra corte d'appello. Si instaura quindi un altro giudizio.

Le statistiche ci dicono, onorevole Presidente, che le cause civili e quelle sul lavoro hanno una durata media di cinque-sei anni in tutto il loro *iter*. È il legislatore — in questo caso il Senato, come ultimo lettore di questo disegno di legge — approvò una norma per la quale, terminata la controversia, cioè in media dopo cinque anni, entro tre giorni il datore di lavoro avrebbe dovuto riassumere il lavoratore. Certo, un assurdo.

E questo fenomeno ha un aggancio con lo statuto dei lavoratori. È veramente curioso che in materia di lavoro si commettano

questi errori, ma noi allora approvammo quel disegno di legge dicendo che volevamo stabilire con il nostro voto il diritto del lavoratore alla stabilità del rapporto di lavoro, volevamo cioè porre un punto fermo: il diritto al lavoro nella stabilità del lavoro stesso; ecco il concetto della giusta causa. Ma dicemmo anche che questa normativa non poteva andar bene per aver violato il sistema costituzionale, perchè noi abbiamo rivendicato allora e rivendichiamo oggi alle associazioni sindacali, attuate secondo la Costituzione della Repubblica, il diritto-dovere di porre in essere le norme per la disciplina del lavoro. Superato però questo ostacolo, non eravamo alieni da una legge quadro, come doveva essere la legge n. 604, per l'attuazione del diritto alla stabilità del lavoro. Sostenemmo inoltre che il Governo doveva sentire il dovere di intervenire immediatamente (allora si era prossimi alla fine della legislatura) per rimediare ai grossolani errori che ponevano quelle norme e l'errore più grossolano consisteva nel fatto che la legge non avrebbe potuto avere pratica attuazione, a prescindere dalla frattura costituzionale, cioè dall'aver strumentalizzato il procedimento legislativo laddove la Costituzione prevede un procedimento volontario, cioè contrattualistico, sotto il profilo del contratto collettivo, con norme aventi validità *erga omnes*.

Superato questo ostacolo, senatore Bermani (e sentiremo come verrà superato perchè è un ostacolo serio, di carattere giuridico-costituzionale) scendiamo all'esame del disegno di legge conseguente la fusione di tutti i disegni di legge — nn. 738, 8, 56, 240 e 700 — che si sono succeduti.

Avvertiamo subito che mentre tutti i Gruppi hanno presentato disegni di legge, noi non l'abbiamo fatto perchè nutritivamo perplessità non nel merito, ma nella forma (presenteremo tra qualche giorno un disegno di legge diretto alla attuazione degli articoli 36, 39, 40 e 46 della Costituzione), per il fatto che sentivamo che tra la realizzazione di un atto che è un'espressione di volontà politica e la vera e propria disciplina dei rapporti di lavoro vi era un ostacolo di carattere giuridico-costituzionale. È stato per la forma quin-

di, non per la sostanza, che non abbiamo presentato progetti di legge.

Per quanto concerne la sostanza, onorevoli colleghi, vorrei subito riferirmi alle ultime parole della relazione Bermani, che sottolinea l'importanza dello statuto dei lavoratori richiamandosi alle parole risuonate nella 10^a Commissione quando il testo del disegno di legge è stato approvato in sede referente. Lo statuto dei lavoratori, si è detto, può veramente considerarsi come una prima risposta positiva alle esigenze manifestatesi nel tessuto sociale del Paese e crea le premesse di una maggiore acquisizione di potere operaio all'interno delle aziende.

Onorevoli colleghi, vi invito a meditare su questa impostazione che è meramente marxista, anzi cinese. E naturalmente dal senatore Bermani non potevo aspettarmi una impostazione diversa, benchè, quando si è relativi, si debba tener presente il pensiero di tutti i commissari e non attenersi alle formule di parte, come mi sembra sia avvenuto in questo caso (e questo non lo dico in tono di rimprovero, ma come doveroso rilievo). (*Interruzione del senatore Bermani*). Io vorrei dire soltanto, senatore Bermani, che lo statuto dei lavoratori, sempre nel contenuto, non nella forma, è qualche cosa di più elevato, a nostro modesto avviso, di ciò che risulta da questa formuletta tratta, oltre che dai sacri testi del marxismo, dalla degenerata prassi recente. Si è parlato, almeno nel concetto, di diritti dei lavoratori e una cosa è il concetto di diritto dei lavoratori e una cosa è il concetto di potere operaio nella fabbrica: quest'ultimo è una diminuzione del contenuto del concetto che si è voluto esprimere. Eppure avete sentito parlare di svolta storica. Era sufficiente un negoziato tra le organizzazioni sindacali sulla base di un testo che fu concepito ed attuato durante il periodo fascista, come la Carta del lavoro, che è l'antecedente storico dello statuto del lavoro e dei lavoratori.

Pertanto non c'è nessuna svolta storica: questa è una svolta che si ripete a distanza di anni, peggiorata e scorretta nella forma e nella sostanza. Infatti vi è il precedente storico dell'articolo 46 della Costituzione nella legge che dava ai lavoratori una collocazione

ne all'interno dell'azienda e che propose la socializzazione non solo come partecipazione agli utili, ma essenzialmente come potere direzionale del mondo del lavoro all'interno dell'azienda, con fini cioè esclusivamente di elevazione morale del lavoratore e con fini sociali.

B E R M A N I , relatore. Non potrebbe darsi che la mia frase potesse essere un auspicio per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 46?

N E N C I O N I . Non credo che lo sia stato, prima di tutto perchè il Ministro del lavoro disse in una recente discussione che non riteneva attuabili né l'articolo 39 né l'articolo 40 né l'articolo 46 in quanto probabilmente questo era come un passo decisivo in avanti che si sarebbe lasciato dietro le spalle gli istituti costituzionali. In secondo luogo, perchè le associazioni sindacali — parliamoci chiaro una volta per tutte almeno tra noi — la CISL in modo particolare e la CGIL, che dovrebbe essere, almeno secondo le loro proposizioni e impostazioni, uno strumento di tutela del lavoratore, non vogliono saperne della cogestione, dell'immissione dei lavoratori all'interno dell'azienda? Storti e Lama l'hanno apertamente affermato. Non mi si dica quindi che questo è la premessa di quello: questo è il surrogato di quello.

Ecco perchè vi ho premesso che noi dobbiamo e dovremmo agire correttamente raccolgendo l'anelito sociale che viene dalle masse nell'interesse dei lavoratori. Non vi faccio un discorso reazionario, ma vi faccio un discorso che ha un contenuto che va ben oltre lo statuto dei lavoratori. Se noi ci assumiamo una responsabilità politica in questo momento, è quella di difendere alcuni istituti della Costituzione e di agire in ordine all'imperativo che scaturisce da norme programmatiche della Costituzione della Repubblica alla cui formazione noi, come persone e come Gruppo politico, non abbiamo partecipato per ragioni evidenti di carattere storico.

Onorevoli colleghi, si ricorda d'altra parte nella relazione che, caducato, mediante la soppressione, il sistema corporativo e pro-

clamati alcuni principi ispiratori della concezione democratica del lavoro (secondo il concetto espresso nella relazione), nel congresso tenutosi a Napoli nel novembre del 1952 dalla CGIL, l'onorevole Di Vittorio fece presente l'esigenza di uno statuto dei lavoratori. Anzi fu discusso ed approvato il progetto di statuto dei diritti di libertà e della dignità dei lavoratori nell'azienda, come risulta dagli atti e dai documenti del terzo congresso della CGIL di Napoli. Noi vogliamo far presente che si tratta di una questione terminologica che non ha una grande importanza specialmente oggi che la tecnica legislativa ha fatto dei passi indietro e che le nostre leggi non hanno avuto una grande evoluzione. Il termine statuto non può ritenersi assolutamente proprio dal punto di vista della tecnica legislativa, in quanto in questo caso è riferito ad un complesso di norme dirette all'affermazione della tutela dei diritti pertinenti ad una soltanto delle parti del rapporto. Voi mi insegnate che il termine statuto, dal punto di vista etimologico e dal punto di vista del suo contenuto, si dà ad un corpo di norme riguardanti la totalità dei soggetti in una comunità. Soltanto in questo caso si può parlare di statuto. Questa però è una questione terminologica.

B E R M A N I, *relatore*. Il disegno di legge in discussione non ha come titolo quello di statuto dei lavoratori. Si chiama così comunemente, ma non è uno statuto.

N E N C I O N I. Ho detto prima che ha una formazione storica più che un contenuto giuridico.

R A M P A, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo chiamiamo statuto per intenderci comunemente.

N E N C I O N I. Qualche volta ci troviamo di fronte a dei termini impropri prodotti da ragioni di carattere storico che rimangono. Però io avevo detto queste cose non soltanto per ragioni terminologiche, per fare una critica al termine, ma per una ragione di carattere sostanziale. Lo statuto dei lavora-

tori infatti, riguardante cioè la tutela del lavoratore, dei suoi diritti e della sua dignità all'interno dell'azienda, non si può concepire, a nostro avviso, avulso dall'impresa. Probabilmente noi siamo degli eretici, però quando parliamo di operatori economici, onorevole Sottosegretario — perché bisogna anche intenderci sul vocabolario altrimenti è molto difficile parlare — intendiamo tutti, anche e soprattutto i lavoratori. Per noi operatore economico è l'operaio, operatore economico è l'impiegato. Se permane una distinzione nominalistica, essa potrebbe anche essere superata (e noi saremmo d'accordo) perché tutti sono prestatori di lavoro. Non vedo questa differenza. Questo permanere di qualificazioni diverse, senatore Bermani e senatore Viglianesi, è medioevo: il prestatore di lavoro non può essere, anche per i concetti a cui si ispira la Costituzione, diviso in operaio, non operaio, impiegato, non impiegato; sono qualificazioni che sono superate dalla stessa Costituzione che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini anche nella qualificazione e nella titolarità dei diritti e, aggiungo io, anche dei doveri.

Lo statuto dovrebbe avere, parlando di diritti e tutela dei diritti, anche un ambito riflettente l'intera impresa, l'intera azienda, quella che nella Carta del lavoro si chiamava l'impresa in tutte le sue implicazioni, nel diritto dei lavoratori, nel diritto degli operatori economici, nel diritto di tutte le componenti dell'impresa economica diretta alla produzione. Ecco la ragione di carattere sostanziale. Vi dico subito che questo statuto dei lavoratori da molti gruppi in Commissione — e abbiamo sentito in Aula i primi interventi — è stato oggetto di dura lotta. Pertanto noi daremo la nostra definitiva valutazione dopo il risultato di questa dura lotta che non si è potuta svolgere completamente, ma che si è svolta parzialmente in Commissione e che è stata annunciata qui in Aula con una valanga di emendamenti; anche noi presenteremo una ventina di emendamenti migliorativi secondo la nostra concezione del disegno di legge in esame. Riteniamo così di portare il nostro contributo alla creazione effettiva di una legge che non sia come la n. 604, ma che sia una buona legge, una legge che resista all'usura del tempo e che so-

prattutto nei suoi istituti e nella sua articolazione possa essere attuata nell'interesse degli operatori economici ed in particolare nell'interesse dei più umili lavoratori.

Qualche osservazione sugli articoli. Cominciamo con l'articolo 1. L'articolo 1 del disegno di legge Brodolini portava una precisazione che ritengo debba essere ricondotta nuovamente agli onori della normativa. « I lavoratori senza distinzione di opinioni politiche... hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare il proprio pensiero »: il ministro Brodolini nel disegno di legge che presentò aveva aggiunto « nel rispetto delle altrui libertà e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ».

Ritengo che quella contenuta nell'articolo 1 sia una norma che dà un senso logico all'articolo stesso perché l'esercizio di un diritto (a qualsiasi diritto ci si richiami) è il rispetto del limite dell'esercizio stesso: altrimenti non si può più parlare né di diritto, né di esercizio dello stesso.

Che senso ha, senatore Bermani (consideriamo il caso di un'azienda non di grandi dimensioni, ma di medie o piccole, dato che lo statuto deve avere la sua vigenza non solo nei confronti delle grandi aziende, ma anche nei riguardi di quelle di dimensioni limitatissime), dire che i lavoratori « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa hanno diritto... di manifestare liberamente il proprio pensiero »? Io toglierei le parole « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa », perché si tratta di norma ultronea. Quando infatti si dice che i lavoratori hanno diritto, nei luoghi di lavoro dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, che senso ha aggiungere « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa »? Sembra proprio che si voglia far sussistere la distinzione: quando nel codice civile e nel codice penale si legge la parola « ciascuno » si tratta della generalità delle persone, perciò il termine « ciascuno » comprende tutte le componenti della collettività.

Secondo la dizione dell'articolo, un lavoratore, mentre presta la sua opera ad un tornio o dietro un tavolo, ha diritto di ma-

nifestare apertamente il proprio pensiero: ma ciò non ha senso pratico, perché la norma, nel suo contenuto, sarebbe inattuabile per il fatto che, se fosse attuabile, contrasterebbe con il rapporto che ha come contenuto la prestazione di lavoro. Pertanto quest'ultima è in contrasto con la manifestazione dell'opinione politica da parte del lavoratore. Il progetto Brodolini invece recitava: « nel rispetto delle altrui libertà — e questo mi sembra molto pertinente — e in forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale », o della prestazione d'opera.

Mi permetterò di presentare al riguardo un emendamento diretto al ripristino del testo ministeriale.

Aggiungo in proposito che poteva anche ritenersi che era ovvio dire « che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale », ma poiché tale norma era nel progetto e siccome l'interpretazione della legge si richiama anche e soprattutto ai lavori preparatori, risulta la volontà del Parlamento di togliere questo limite all'esercizio del diritto.

Ecco la ragione per cui penso che dobbiamo ristabilire il testo originario. Nessuna osservazione per quanto concerne le guardie giurate, gli impianti audiovisivi e un potere di vigilanza. Si potrebbero fare delle osservazioni — ma le rinvio a quando discuteremo i singoli articoli — sul fatto che vi sono delle aggettivazioni veramente pericolose. Quando si parla delle guardie giurate, previste dalla legge di pubblica sicurezza, si conferisce ad esse un preciso compito di tutela del patrimonio aziendale nonché il potere di agire solo in ordine alla tutela del patrimonio aziendale. Poi nel testo governativo modificato ad un certo punto si dice che esse non possono adire il luogo di lavoro, nell'esercizio della loro funzione di tutela del patrimonio aziendale, se non « eccezionalmente ». Ora, questo « eccezionalmente » presuppone un giudizio di eccezionalità, la competenza del quale, tra l'altro, non si dice a chi viene conferita; pertanto si possono creare delle situazioni di incertezza e di confusione.

Per quanto concerne l'articolo 10, cioè la reintegrazione nel posto di lavoro, ricordo che nella mia premessa mi sono richiamato

alla legge n. 604 dicendo come è stata giudicata e come sia stato veramente impossibile fino ad oggi attuarla in tutti i suoi presupposti. Con questo articolo si intende realizzare l'obbligo della reintegrazione del lavoratore da parte dell'azienda che lo ha licenziato, quando il licenziamento sia stato dichiarato nullo o comunque illegittimo a norma dell'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604; si intende anche, nel caso di dirigenti delle rappresentanze sindacali e aziendali, conferire al giudice il potere di disporre con ordinanza la reintegrazione del dirigente stesso nel posto di lavoro in ogni stadio e grado del giudizio di merito. Nei due casi, all'obbligo di riassunzione è legata una sanzione di entità tale da costituire in effetti una forma di coercizione che esclude per il datore di lavoro la possibilità di rifiutare la reintegrazione e di sottostare al risarcimento del danno.

Ora, dato il meccanismo previsto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1966, le modificazioni che questo disegno di legge pone e le sanzioni che sono previste (somme di denaro da versare al fondo adeguamento pensioni pari per ogni giorno di ritardo all'importo della retribuzione, con i limiti previsti nelle modifiche apportate dalla Commissione all'articolo 10, modifiche più di forma che di sostanza e che hanno riguardato solo la prima parte), sembra che una sanzione di questo tipo sia da rivedere perché è una sanzione di carattere indeterminato e di una entità tale da escludere la possibilità di scelta tra la conferma del licenziamento e il risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.

Non si capisce bene che cosa vuole significare la riassunzione senza che sia stato previsto il pagamento degli emolumenti dal momento dell'allontanamento al momento della riassunzione: questo non si dice nell'articolo 10 ed è una lacuna piuttosto grossa. Siamo sempre di fronte a delle norme che poi sono inattuabili nella loro sostanza.

Inoltre, senatore Bermani, io vorrei sapere qual è il pensiero del legislatore nell'ipotesi che non venga quell'ordine del magistrato di reimmettere il lavoratore nell'azienda. Questa potrebbe essere una cosa ritenuta da parte nostra non accettabile, perché i

casi sono due: o è legittimo il licenziamento per un atto contrario al rapporto di prestazione di lavoro o non è legittimo; se non è legittimo, quello del magistrato che reimmette il lavoratore mi sembra che sia un atto che contrasti proprio col diritto di libertà del lavoro e con il diritto di libera valutazione delle norme nel rapporto giuridico di dipendenza. Ho visto che nella relazione questo è sottolineato, però questa norma deve essere assolutamente emendata.

B E R M A N I, relatore. Si farà un emendamento.

N E N C I O N I. Deve essere emendata perché altrimenti ci troveremmo di fronte ad una norma assolutamente inattuabile poichè la sanzione è indeterminata: se lo stesso lavoratore non venisse reintegrato nel posto di lavoro, il datore di lavoro dovrebbe continuare a corrispondere la retribuzione e la penale al fondo adeguamento pensioni senza limiti di tempo, indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno trovato nel frattempo altra occupazione.

Vi ho parlato prima dei sei anni del corso del procedimento di accertamento della legittimità del licenziamento; invece di sei anni si può andare avanti dieci anni. È concepibile che il datore di lavoro corrisponda per dieci anni il corrispettivo del lavoro non prestato? Questi rapporti dovrebbero essere decisi con un sistema rapido; ma evidentemente anche se invece dei dieci anni, onorevole Presidente, si trattasse di due anni il lavoratore ha diritto di cercarsi un altro lavoro, ha il dovere nei confronti della sua famiglia di trovarsi un'altra occupazione e ha il dovere nei confronti della società di non percepire degli emolumenti per un lavoro che non presta: abbiamo tutti il diritto, sì, ma anche il dovere di contribuire alla produttività. Per cui questo sarebbe un elemento negativo anche in ordine alla produttività.

Pertanto, senatore Bermani, siamo d'accordo che questa norma dovrà essere rivista con una considerazione veramente obiettiva della meccanica dell'articolo 4 della legge 604 e delle modifiche portate dall'articolo 10 di questo disegno di legge relativo allo statuto dei lavoratori.

La stessa osservazione io vorrei fare, come ho fatto per l'articolo 1 e per l'articolo 10, anche per l'articolo 20 sulla repressione della condotta antisindacale.

Onorevoli colleghi, l'esercizio di un diritto crea aspettative ed obblighi che vanno intesi in senso assolutamente generale. Ed è da ricordare a questo proposito che, fra le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro che abbiamo esaminato in questi giorni, la numero 87 contiene questa norma: « Nell'esercizio dei diritti che sono loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, gli imprenditori e le loro rispettive organizzazioni sono tenuti, così come le altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità ». Tale disposizione avrebbe il pregio di chiarire che non vi sono solo soggetti di diritti e soggetti di doveri, ma che tutti i soggetti hanno diritti e doveri e che tutti, ognuno nella propria attività, sono tenuti a non travalicare i limiti della legalità.

Se questa norma, tratta dalla convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e divenuta legge dello Stato, fosse posta come premessa all'articolo 20, si chiarirebbe il contenuto dello stesso articolo 20 e dell'articolo 20-bis perchè avrebbe un senso la dizione: « esclusi i casi di illegalità, la repressione della condotta antisindacale ». Non ci si può preoccupare infatti solo di tutelare l'esercizio dei diritti, configurando il caso di violazioni in forma di impedimenti o di limiti posti a detto esercizio, senza preoccuparsi anche e con lo stesso rigore delle eventuali azioni che si possono classificare come abusi e che meritano la stessa sanzione perchè in definitiva non solo costituiscono offesa ai principi stabiliti dalla legge e danno alla collettività per i riflessi sull'atti-

vità produttiva, ma portano principalmente un grave pregiudizio agli stessi lavoratori, compromettendo il fondamento morale della tutela degli interessi legittimi.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa per essere andato oltre il mio intendimento e sono dolente per non aver terminato l'esame di questo complesso disegno di legge, ma, in ogni modo, dovremo rivederci per la discussione sui singoli articoli e vedremo in quella sede di portare tutte queste norme ad un certo livello di tecnica legislativa e ad un contenuto che sia possibilmente in armonia con il sistema costituzionale. Se questo non sarà possibile, dato che anche il parere del Ministro è contrario, vedremo di armonizzare i due sistemi.

Ci auguriamo che, al di là della frase riportata dal senatore Bermanni, che è una frase particolaristica che contrasta con il significato del termine « statuto », che riguarda solo una componente, sia pure di grande rilievo, dell'impresa, la vita di relazioni civili, i rapporti di colleganza e, se permettete, di civile convivenza possano rendere inutile una disciplina sulla tutela della dignità dei lavoratori di qualsiasi grado nell'azienda e fuori di essa. Il mio augurio pone due alternative, onorevoli colleghi: l'alternativa nel sistema, attraverso profonde innovazioni e attraverso vere riforme di struttura e, se tutto ciò non potrà dare serenità e tranquillità al mondo del lavoro e ai componenti la comunità nazionale, l'alternativa contro il sistema, l'alternativa cioè corporativa, a nostro avviso, che risolve attraverso i suoi canoni, come premessa e come base dell'edificio statale, i rapporti di lavoro in un clima di collaborazione, di amore e di civiltà. Grazie. (Applausi dall'estrema destra).

Presidenza del Vice Presidente VIGLIANESI

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L A ' . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, lo statuto dei lavoratori arriva all'esame della no-

stra Assemblea dopo un lavoro scrupoloso, qualche volta tormentoso e difficile, svolto in Commissione e al quale hanno dato costruttivo apporto tutti i Gruppi democratici, perchè si è cercato di costruire un testo efficiente che desse una risposta alle attese

dei lavoratori e alle esigenze di progresso della nostra società civile.

Sono stati esaminati tutti gli aspetti di una tematica che mobilitava forze contrapposte e quindi imponeva una scelta decisiva: o lo statuto dei lavoratori si concepisce come uno strumento nuovo, capace di creare nuovi equilibri di forza e di potere all'interno della fabbrica e nei posti di lavoro, o si elabora uno schema paternalistico, senza contenuti reali, che formalmente concede qualche aspetto marginale all'organizzazione dei lavoratori e ai sindacati, ma nella sostanza lascia inalterate le vecchie strutture.

Su questi temi di fondo si è sviluppato in Commissione un lungo e proficuo dibattito e alla fine, tra difficoltà e diffidenze comprensibili, si è arrivati a elaborare lo schema oggi al nostro esame. Certo, sono rimasti contrasti e differenziazioni su altri problemi di fondo, come per esempio le assemblee politiche, che sono il riflesso della diversa concezione dello sviluppo di una società moderna e democratica e della partecipazione dei lavoratori alla sua gestione. Ma nella sostanza dei problemi che si riferiscono alla reale situazione nelle fabbriche vi è stata concordanza di vedute e soluzioni unitarie o quasi.

Quando gli strateghi — mi sia permessa la digressione — elaborano schemi di schieramenti con steccati rigidi e chiusure ermetiche, non si rendono conto di operare in astrazioni che in nessun modo riflettono la realtà delle forze vive del Paese e delle stesse forze parlamentari. In un problema reale come quello della condizione operaia nella fabbrica non c'era da scontrarsi con alcuno; o ci si crede o non ci si crede. Chi crede alla necessità dei nuovi rapporti e dei nuovi tempi che impetuosamente maturano, come hanno dimostrato le grandi lotte sindacali in corso, non aveva che da dare il proprio apporto alla soluzione del problema e, salvo i contrasti che qualche volta sono rimasti — come ho già detto —, lottare perché un nuovo, valido, efficiente strumento sia nelle mani della classe lavoratrice.

Quando l'apporto è valido e costruttivo e coincide con la nostra concezione di democrazia, non si può andare per il sottile « distinguo » della provenienza e dell'etichetta,

per poi trovarsi scoperti dalla parte opposta, cioè dalla parte di chi reclama gli steccati e gli sbarramenti e non partecipa o osteggia ogni programma di rinnovamento.

Tutto questo non significa che ci si possa confondere nell'abbraccio generale del « siamo tutti fratelli » che non vale niente e confonde le idee, ma significa che quando l'incontro avviene sulle riforme reali di struttura le coincidenze non solo sono salutari, ma indispensabili perché altrimenti le riforme non passano e rimangono, come tante volte è accaduto, nel libro dei sogni.

Per tornare allo statuto si deve rilevare che gli originari disegni di legge sia d'iniziativa parlamentare, sia governativa sono stati profondamente meditati, elaborati e in qualche punto modificati, ritengo in meglio. Era necessario rendere esplicativi i nuovi poteri a favore dei lavoratori all'interno della azienda e fornire garanzie reali ed efficienti per concretizzarli in forme operative. Sarebbe stato inutile e forse pericoloso fermarsi solo a stabilire principi astratti, senza dire come poi, in concreto, le cose si dovessero svolgere nell'azienda, fornendo così la possibilità al sistema governato ancora da potenti forze di conservazione — è bene non dimenticarlo — di reagire per assorbire o annullare le modificazioni che si volevano produrre.

Vorrei sottolineare un altro aspetto più tecnico e meno politicizzato di questo provvedimento. In una società nella quale lo sviluppo industriale ha radicalmente modificato la struttura dell'impresa è inconcepibile che la condizione operaia rimanga statica nella situazione in cui si trovava all'inizio del secolo. Gli economisti attribuiscono, non per « socialismo » ma per realismo, un'importanza crescente ai fattori della produzione. Essi, estranei alla pura meccanica, si integrano ed assumono preminenza e rilevanza soprattutto nelle società neocapitalistiche ad intenso sviluppo industriale. Su uno di questi fattori si concentra l'analisi degli elementi più avanzati della classe imprenditoriale, del sindacalismo e della tecnocrazia: la partecipazione dei lavoratori al processo produttivo, visto non più in funzione di stabilità, ma di sviluppo. Appare cioè inconcepibile che, nel

momento in cui le moderne tecniche di produzione richiedono un supersfruttamento della forza lavoro e un enorme dispendio di energie fisiche e psichiche, i lavoratori si ritrovano alle soglie dell'azienda in posizione subalterna, legati ai vecchi schemi della sussordinazione e ai tradizionali poteri padronali che umiliano la personalità del prestatore d'opera.

È evidente quindi la necessità che in una società libera all'opera di sviluppo ed alla realizzazione della produzione devono partecipare tutti coloro la cui sorte è in gioco e quindi in prima istanza i lavoratori, altrimenti l'opera non sarà mai realizzata. La pretesa di isolare la classe lavoratrice ai margini di quella che Galbraith chiama la « società industriale », perpetuando sistemi che risalgono agli albori del capitalismo, creerebbe seri squilibri nel seno stesso dello sviluppo neocapitalistico che non riuscirebbe a raggiungere quell'integrazione tra le varie componenti della produzione necessaria ad organizzare l'impresa secondo le nuove dimensioni europee o mondiali.

Ovviamente a questa logica del processo produttivo che per le necessità del suo intrinseco sviluppo suggerisce l'opportunità di modificare la condizione operaia nella fabbrica, si può rispondere da parte della classe politica in due modi: o in senso paternalistico con provvedimenti elargiti dall'alto come graziose concessioni del principe e quindi per se stesse fonte di alienazione e di conservazione, o con provvedimenti profondamente innovatori che, pur tenendo conto della realtà storica in cui devono operare, si pongono in posizione di avanguardia come strumento di rinnovamento e di progresso.

Lo statuto che abbiamo elaborato si muove, a nostro parere, su quest'ultima posizione in attuazione anche di precisi precetti costituzionali. Non sarà superfluo, infatti, ricordare che l'articolo 41 della Costituzione, quando sancisce il principio della libertà di iniziativa economica privata, aggiunge anche che questa libertà deve trovare un necessario limite nell'esigenza dell'utilità sociale di garantire la sicurezza, la libertà, la dignità umana. Con l'articolo 2 della Costituzione, nella solenne formulazione dei principi fon-

damentali, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.

Questi principi resterebbero vane enunciazioni se la condizione operaia non venisse ri-strutturata con il superamento del vecchio e logoro concetto del lavoro subordinato e dei poteri dell'imprenditore e degli obblighi dei lavoratori che ad esso sono collegati.

Mi sembra utile sottolineare alcuni aspetti particolari della nuova disciplina che ci accingiamo a varare e primo tra tutti quello che riguarda l'azione dei sindacati che giustamente, secondo il disegno lungimirante del nostro compagno Brodolini, Ministro del lavoro e presentatore del disegno di legge su cui la Commissione ha lungamente discusso, costituisce la chiave di volta, la struttura portante di tutto il provvedimento per la realizzazione dei diritti dei lavoratori.

Nella nuova dinamica dei rapporti aziendali la prospettiva, formatasi attorno agli anni '50, di una rivendicazione autogestionale dei diritti dei lavoratori nelle fabbriche appare superata dalla diversa strutturazione dell'impresa e in sè sarebbe sterile di effetti perché condizionata dalle influenze dirette e indirette, mediate o immediate, dell'imprenditore.

Oggi il lavoratore ha bisogno, a nostro parere, di una efficiente e capillare rete di protezione nell'attuazione della difesa dei propri diritti per superare i mille condizionamenti padronali ad una autonomia di gestione che sarebbe soltanto formale. Il sindacato è senza dubbio lo strumento insostituibile per riequilibrare i rapporti di forza, anche nella gestione di quei diritti che, come quelli disciplinati nell'odierno disegno di legge, hanno un senso ed una loro efficacia pratica se esercitati in forma collettiva. Nell'esame delle singole disposizioni che sono state elaborate dalla Commissione sullo statuto che oggi viene al nostro esame, mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi, come è stato già fatto da altri oratori che mi hanno preceduto e soprattutto dal collega Torelli, sulla impostazione dell'articolo 1. C'è veramente una differenza sostanziale e quasi di fondo tra l'elaborazione sug-

gerita dalla Commissione e l'impostazione originaria del disegno di legge governativo. Su quest'ultima impostazione si è a lungo discusso in Commissione e si è rimasti parecchie volte perplessi circa la portata di specifiche limitazioni al diritto dei lavoratori di esprimere liberamente il proprio pensiero. Le perplessità riguardavano soprattutto l'ultima parte, cioè quella in cui si stabiliva che la manifestazione del libero pensiero dei lavoratori incontrava un limite nelle « forme che non recano intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale ». Non si è ritenuto opportuno accogliere invece la prima parte, cioè quella riguardante il rispetto delle altrui libertà, perchè si è considerato che la locuzione poteva ritenersi pleonastica e superflua. Infatti l'esplicazione, a nostro parere, di una libertà incontra un limite invalicabile nel rispetto delle altrui libertà, per cui sancire espressamente questo principio in una solenne affermazione che apre il disegno di legge ci sembrava sminuire la stessa portata dell'affermazione di principio, perchè appare evidente che i lavoratori possono manifestare liberamente il loro pensiero all'interno dell'azienda in quanto questa manifestazione libera si svolga nel rispetto dell'altrui libertà.

Più sostanziale invece (e per questo motivo ci è apparsa inaccettabile) era la limitazione posta dall'ultima parte dell'articolo 1 all'affermazione di principio che testè è stata enunciata. Infatti affermare che la libera manifestazione del pensiero dei lavoratori nell'interno dell'azienda debba soggiacere al giudizio sulle forme che non rechino intralcio allo svolgimento dell'attività aziendale poteva sembrare una vanificazione, un annullamento dello stesso diritto che all'inizio si affermava. Non bisogna dimenticare che alla norma è collegata una sanzione penale: cioè la violazione da parte dell'imprenditore del diritto dei lavoratori a manifestare all'interno dell'azienda il proprio pensiero può condurre ad una sanzione penale. Quando però il magistrato si trova davanti alla necessità di valutare se la violazione del principio stabilito sia o meno conseguente a forme che in qualche maniera rechino intralcio all'attività produttiva dell'azienda, allora evi-

dentemente non siamo più nel campo corretto di applicazione della legge, perchè demandiamo ad un giudizio discrezionale prima dell'imprenditore e poi del giudice l'applicazione di un principio fondamentale della Costituzione. Nella pratica una limitazione di questo genere si tradurrebbe, se applicata con rigore o con livore, in una serie interminabile di contrasti ed in una fonte di continua litigiosità, che avrebbero come presupposto la valutazione, volta per volta, di come si deve manifestare il pensiero per non intralciare o turbare l'attività aziendale.

Per tali motivi, a nostro parere, non si poteva sminuire un'affermazione così nobile del principio contenuto nell'articolo 1 attraverso una limitazione drastica che affidava all'interpretazione discrezionale del giudice un diritto fondamentale qual è quello di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Circa l'articolo 3 che oggi ho sentito vivacemente criticare dal collega senatore Tomassini ritengo che il testo approvato dalla Commissione possa essere meritevole di considerazione e di approvazione da parte del Senato. Infatti noi riteniamo che la pura e semplice affermazione di principio del divieto di impianti televisivi in assoluto in ogni azienda non solo sia rischiosa nei fatti, perchè questo divieto sarebbe superato dalla realtà concreta dello sviluppo tecnologico, ma sia anche dannosa nell'interesse dei lavoratori, perchè potrebbe portare come conseguenza a diminuire le garanzie per la sicurezza e l'incolumità sui posti di lavoro. Pensate, onorevoli colleghi, al problema dell'impianto televisivo, per esempio, della metropolitana milanese. Se fosse sancito un divieto come quello proposto non solo non funzionerebbe l'intero impianto, ma la sicurezza dei lavoratori e degli utenti, legata ai circuiti televisivi, sarebbe compromessa. In un contesto più ampio si potrebbe dire che uno strumento come quello che noi elaboriamo non costituirebbe una spinta, ma un freno allo sviluppo tecnologico nella nostra moderna società; e questo statuto deve operare e deve essere reso efficiente in questa società, nella società in cui viviamo, che vede un enorme sviluppo tecnologico in campo

neocapitalistico, che però deve non comprimere, ma rafforzare i diritti dei lavoratori. Perciò abbiamo previsto non il divieto in assoluto, che in sè non sarebbe operativo nella pratica, ma un limite temperato da principi ed eccezioni che siano rispondenti alla realtà tecnologica nella quale noi operiamo; cioè noi crediamo che il divieto dell'impianto audiovisivo sia in ogni caso operante quando serva da spia all'attività dei lavoratori perché essi hanno diritto a difendere la loro dignità nel momento in cui esplicano il loro lavoro, ma possa essere derogato quando si tratta di industrie ad alta specializzazione tecnologica e quindi l'impianto audiovisivo si traduce in una sicurezza maggiore del lavoratore all'interno dell'azienda. Non sarebbe concepibile, per esempio, se noi, potendo — come ci auguriamo — costruire dei missili a scopi pacifici da mandare sulla luna, affermassimo il divieto di controllare con strumenti moderni audiovisivi il modo come realizzare o spedire i missili perché questo sarebbe un freno allo sviluppo tecnologico ed aumenterebbe quel famoso *gap* con i Paesi più avanzati, lasciandoci in posizione di debolezza nella competizione internazionale.

Una norma di particolare rilievo che ha riscosso larghe approvazioni da parte dei lavoratori, come ci è stato dato di constatare nel corso delle indagini conoscitive esplorate e promosse con molta diligenza dalla Commissione lavoro del Senato, riguarda l'articolo 4 che regola le assenze per malattia: è una esigenza profondamente sentita e avvertita quella di evitare che, in un momento delicato del rapporto di lavoro, quando cioè il lavoratore si ammala e deve assentarsi per necessità concrete dall'azienda, questa sua condizione fisica possa essere annullata da un accertamento medico dipendente esclusivamente dalla volontà del datore di lavoro.

Qualche volta è possibile che si verifichino delle defezioni, un certo assenteismo (ma credo che questo sia raro), ma da ciò a sanzionare in via definitiva la prevalenza della certificazione medica del datore di lavoro su un reale stato di malattia del lavoratore era inammissibile perché umiliava e offendeva la dignità dei lavoratori.

Perciò abbiamo stabilito in Commissione — e credo che la norma vada convalidata dall'Aula — che l'accertamento medico delle condizioni di salute del lavoratore non va effettuato dal datore di lavoro: e questo per l'intrinseca necessità che in questo momento del rapporto di lavoro non ci può essere una prevalenza della volontà padronale sullo stato di salute del lavoratore stesso. Il controllo medico — se controllo ci deve essere e reteniamo che ci debba essere — va affidato all'ente previdenziale competente, che non dipende dal datore di lavoro o dal lavoratore, e che quindi obiettivamente può accettare la sussistenza dello stato di malattia.

Una particolare attenzione ha suscitato, da parte degli oratori che mi hanno preceduto ed anche da parte del collega Torelli, l'articolo 10 che riguarda la reintegrazione nel posto di lavoro: ebbene, è stato questo, a mio parere, un salto di qualità veramente profondo e rinnovatore. La norma trae origine dalla esatta considerazione che la legge sulla giusta causa del 1966 si è dimostrata, nella realtà concreta, inoperante; cioè il diritto al posto di lavoro che, con la legge del 1966, il Parlamento intendeva garantire al lavoratore, in realtà è stato vanificato dalla struttura stessa del sistema, perché esso è riuscito ad assorbire, proprio per la sua forza, quei propositi innovatori che erano contenuti nella legge del 1966.

Quando si dice che il lavoratore ha diritto al posto di lavoro e, nello stesso tempo, si collega questo diritto ad una sanzione che è limitata ad un indennizzo che va da 8 a 12 o a 20 mensilità, evidentemente si nega in radice, a monte, l'efficacia del diritto al posto di lavoro che la legge stessa voleva tutelare, e questo sotto duplice aspetto. Innanzitutto la limitata sanzione permette al datore di lavoro, contrariamente alle previsioni del legislatore, di annullare in pratica il diritto al posto di lavoro, consentendogli il licenziamento *ad nutum*. Infatti, al licenziamento senza giusta causa il lavoratore ha un solo modo di reagire: ricorrere all'autorità giudiziaria perché sia accertata l'insussistenza della giusta causa. A questo punto scatta l'inconciliabilità tra il nuovo ed il vecchio sistema. Infatti con l'attuale sistema l'ingiustizia

che il lavoratore ha subito può essere accertata soltanto dopo anni ed anni di procedura (primo grado, appello, cassazione, giudizi di rinvio, testimonianze eccetera); il lavoratore, economicamente più debole, non viene efficacemente protetto contro la forza padronale proprio nel momento in cui deve concretamente realizzare nella società in cui vive il proprio diritto al posto di lavoro. Infatti alla forza del datore di lavoro di seguire per anni un procedimento giudiziario egli non può opporre che la propria debolezza, forse la propria resa: alla fine si deve arrendersi, deve subire il licenziamento senza giusta causa e deve accontentarsi di quell'indennità spesso misera che viene determinata in via transattiva.

Ecco perchè la Commissione lavoro del Senato, ispirandosi ai precedenti verificatisi, ha cercato di porre un freno all'inoperatività della legge. Non basta sancire il diritto del lavoratore al posto di lavoro se poi in pratica il posto di lavoro dipende ancora dalla volontà e dalla forza del datore di lavoro. Di qui la necessità di operare per rendere efficiente questo diritto. E la conseguenza di tale necessità doveva essere una ed una soltanto: stabilire che nel caso in cui il giudice accerti che il licenziamento è avvenuto senza giusta causa il lavoratore abbia diritto alla effettiva e reale reintegrazione nel posto di lavoro. Ogni altra statuizione sarebbe stata iniqua ed inutile.

Se per principio viene sancito che il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, a tale principio deve far seguito una conseguenza ovvia e necessaria: il lavoratore deve essere riammesso nell'azienda, nel rapporto di lavoro che è stato ingiustamente troncato e quindi ha diritto a percepire il salario fino a quando non venga reintegrato nel posto di lavoro. Si obietta: la corresponsione del salario può durare all'infinito. Ebbene, non dipende che dal datore di lavoro. Se il datore di lavoro vuole evitare la conseguenza giusta di un licenziamento iniquo non ha che da sottomettersi alla sentenza dell'autorità giudiziaria che ha accertato la mancanza della giusta causa, cioè reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. La norma in questo senso risponde, a mio parere, anche ad un preciso preceitto

costituzionale: l'intrapresa privata è libera, ma non può sottrarsi alle esigenze sociali della realtà in cui opera. Superato il rapporto di subordinazione (come noi intendiamo sia superato con questo disegno di legge), l'imprenditore, nella libertà della sua proprietà, deve adeguarsi al preceitto costituzionale della rispondenza sociale e degli oneri sociali che la proprietà comporta e tra questi oneri rientra, a nostro parere, il diritto del lavoratore di essere mantenuto, senza sofismi, senza falsi nominalismi, senza confini ristretti, nel posto di lavoro. Se invece deliberassimo, come è stato qui prospettato, che questa reintegrazione debba essere soltanto apparente e si traduca in un risarcimento del danno, negheremmo il principio base del diritto al posto di lavoro; infatti la parte economicamente più forte preferirà sempre pagare il risarcimento del danno piuttosto che vedere reintegrato il lavoratore licenziato ingiustamente al suo posto di lavoro. Questo si traduce in un trattamento sperequato ed iniquo nei confronti della parte economicamente più debole.

Per queste ragioni riteniamo che, al di là delle critiche che sono state prospettate, l'articolo 10, saggiamente e lungamente meditato in sede di Commissione lavoro, debba essere approvato nel testo proposto dalla Commissione.

Il titolo III del disegno di legge è profondamente innovativo e, come ho già detto, si riallaccia alla nuova tematica che in tema di rapporti sindacali è stata rilanciata proprio in quest'autunno caldo, diciamo così, di lotte sindacali. C'è stato un colloquio, direi, tra Parlamento e Paese in quest'ultimo periodo. I lavoratori nel Paese hanno conquistato, in molti contratti collettivi già firmati, quel diritto di assemblea che il Parlamento stava già elaborando sulla base del disegno di legge del ministro Brodolini e degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Noi riteniamo che mai come in questo momento ci siano state delle spinte reciproche che hanno fatto maturare una realtà che ormai era nelle cose. In tanto l'assemblea è stata conquistata dai lavoratori con la dura lotta sindacale in corso in quanto già nel

Parlamento, attraverso l'azione costante prima del Ministro del lavoro senatore Brodolini e poi dell'attuale Ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin, si era confermato solidamente e stabilmente il principio del diritto all'assemblea dei lavoratori.

Certo, rimane il problema di fondo che ci differenzia dai compagni del Gruppo comunista: il diritto all'assemblea politica. Noi siamo contrari — lo diciamo francamente — a questo diritto, così come francamente abbiamo partecipato ad una elaborazione di questo statuto che ci è sembrata la più avanzata possibile in relazione alla società in cui deve operare. Siamo contrari all'assemblea politica perchè convinti che già questo statuto scatenerà delle forze di resistenza inimmaginabili. Quando noi prevedessimo l'assemblea politica in seno all'azienda, anzichè favorire l'affermazione dei principi che abbiamo già sanzionato, potremmo creare delle remore all'affermazione di essi proprio a causa delle forze che si scateneranno.

È già in atto un processo graduale di conquista democratica di partecipazione dei lavoratori alla gestione del potere e lo statuto è solo il primo passo, il punto di partenza; il punto di arrivo è ancora lontano nel tempo e si configura, a nostro parere, in quella società socialista per cui noi combattiamo e ci battiamo sia in Parlamento sia nel Paese.

Altre considerazioni sugli articoli dello statuto avremo modo di fare quando i molti emendamenti che sono stati presentati ci consentiranno di interloquire per vedere fino a che punto essi potranno essere accettabili per migliorare il testo che abbiamo elaborato.

Vorrei dire però, onorevoli colleghi e signor Presidente, che lo statuto dei lavoratori ha un lungo cammino davanti a sè, un cammino di lotte che è appena iniziato.

Perciò noi socialisti riteniamo che una condizione qualificante ed irrinunciabile per la credibilità della classe politica sia l'impegno di approvare questo statuto. Questo impegno e questa credibilità saranno poi sostenuti dalla partecipazione dei lavoratori per realizzare in concreto e nei fatti i diritti che saranno stabiliti dalla legge.

Siamo già sulla strada giusta. Le grandi lotte operaie di questo autunno hanno posto

sul tappeto, e qualche volta l'hanno ottenuto, il riconoscimento dell'assemblea di fabbrica, che è una delle colonne portanti dello statuto. Andare avanti su questa strada di lotte e di conquiste è compito di noi tutti, con l'azione costante di tutti i giorni, per creare una società più giusta nel progresso e nella democrazia.

Per la parte che ci compete, noi socialisti continueremo il buon lavoro che abbiamo iniziato. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Robba. Ne ha facoltà.

R O B B A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la opportunità di una regolamentazione in un campo tanto delicato e importante, com'è quello dello statuto dei lavoratori, è stata sempre molto sentita da noi liberali, tant'è vero che il 22 maggio 1969 abbiamo presentato una mozione volta a dare una sistematizzazione completa, coordinata e organica a tutta la materia.

Vorrei sottolineare che la mozione da noi presentata il 22 maggio voleva anche essere uno stimolo al Governo per affrontare in maniera completa il problema. Il Governo infatti, in data 24 giugno, presentava il suo disegno di legge, che è stato alla base della discussione svoltasi in Commissione.

Il nostro impegno sullo statuto dei lavoratori venne ribadito anche nel programma liberale relativo alle ultime elezioni politiche, nel quale è detto che il Partito liberale italiano in particolare si batte anche per l'attuazione di uno statuto dei lavoratori adeguato alla moderna coscienza sociale e che completa la legislazione, appoggiata dai liberali, sulla giusta causa nei licenziamenti.

L'attuazione di tale statuto è ritenuta indispensabile sia per dare concreta attuazione all'articolo 41 della Costituzione, il quale, nel sancire che l'iniziativa economica privata è libera, stabilisce anche che essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, sia per porre anche all'interno delle unità produttive la necessità di un rapporto di cittadinanza e non di sudditanza.

Già Luigi Einaudi individuava i termini esatti del problema quando parlava di una traduzione nell'industria del principio democratico della partecipazione popolare. Di conseguenza i liberali hanno inteso e intendono portare avanti questo discorso al fine di valorizzare e, nello stesso tempo, garantire la responsabilità e l'autonomia del lavoratore dipendente. Per il conseguimento di questo traguardo noi siamo con quanti ritengono indispensabile e opportuno in materia un intervento diretto del legislatore con l'approvazione di una legge o di più leggi *ad hoc*, che servano — è bene sottolinearlo — da punto di partenza e mai di arrivo della libera regolamentazione delle parti interessate, mediante la contrattazione collettiva che è stata sempre e rimane, se non coartata da pericolose ipoteche politiche, l'unica via capace di dare ai rapporti di lavoro il dinamismo che nel campo dei valori umani, in quello economico e in quello sociale è proprio di una società libera e in continuo sviluppo.

Riteniamo però doveroso far presente subito il nostro fermo convincimento che la legittimazione di fondamentali diritti dei lavoratori, intesi questi, oltre che come tali, come uomini e cittadini, all'interno dei luoghi di lavoro non avrebbe alcun fondamento e risultato positivo se non si ponesse preliminarmente la condizione della tutela e salvaguardia dei luoghi di lavoro stessi.

Abbiamo parlato di statuto dei lavoratori; ma che cosa si intende per esso? È opportuno precisarlo, in particolare per coloro che non si sono mai occupati da vicino di tale problema.

Quando si cominciò, per la prima volta in sede politica, a parlare di uno statuto dei lavoratori se ne indicava il contenuto nei seguenti punti fondamentali: disciplina dei licenziamenti individuali, disciplina delle commissioni interne, tutela dell'esercizio dei diritti del lavoratore nell'azienda. Nella legislazione passata il problema della disciplina dei licenziamenti individuali è stato risolto con la legge 15 luglio 1966, n. 604, che è più comunemente nota come la legge sulla giusta causa. I liberali — come si è già detto — la votarono favorevolmente. Attualmen-

te pertanto, quando si parla di attuazione dello statuto dei lavoratori, si intende per lo più far riferimento alla disciplina delle commissioni interne, alla tutela dell'esercizio dei diritti del lavoratore nell'azienda e, precisamente, dei diritti relativi alla sua personalità in genere e dei diritti sindacali.

Le commissioni interne fino ad ora sono state disciplinate da accordi interconfederali per il settore industriale (accordi che non sono stati resi obbligatori *erga omnes*) e da norme inserite nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e di altri settori. L'ultimo accordo interconfederale è quello del 18 aprile 1968, il cui articolo 1 stabilisce: «... la costituzione e il funzionamento della commissione interna come organo di rappresentanza dei lavoratori nell'azienda nei confronti della direzione, per i compiti che le sono espressamente attribuiti dall'accordo medesimo, dandosi atto» — da parte delle organizzazioni firmatarie — «che la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro nella fase di formazione e le relative controversie sono riservate alla contrattazione collettiva».

Tra i compiti delle commissioni interne venivano indicati dall'accordo quelli: di correre a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la direzione dell'azienda; di intervenire presso la direzione per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro e per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive e individuali relative; di esaminare con la direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l'epoca delle ferie, la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro nei vari giorni della settimana; di formulare proposte per il perfezionamento dei metodi di lavoro e per il migliore andamento dei servizi aziendali e di contribuire all'elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale.

Per dare una disciplina giuridica e non più soltanto contrattuale alle commissioni interne, nel 1961 il Ministro del lavoro, onorevole Sullo, predispose un provvedimento che

però non venne mai portato all'esame del Consiglio dei ministri per le opposizioni che esso sollevò. Il ministro Bertinelli che successe all'onorevole Sullo riprese in esame il problema nel 1962 ma, nonostante che una disciplina della materia rientrasse in taluni programmi dei successivi Governi, non si sono avute da parte dei medesimi nuove iniziative.

Iniziative legislative per dare una regolamentazione giuridica alle commissioni interne furono presentate invece da vari parlamentari. Queste però fino ad ora non sono mai state avallate dal Parlamento. A rigore pertanto per completare lo statuto in questione mancano la legge per la disciplina giuridica delle commissioni interne e la legge per la tutela dei diritti del lavoratore. Attualmente è al nostro esame quest'ultimo provvedimento quale risulta dal testo unificato dei disegni di legge nn. 8, 56, 240, 700 e 738 trasmessi dalla competente Commissione all'Aula del Senato. Di conseguenza questo provvedimento, una volta approvato, non costituirà lo statuto dei lavoratori come a volte erroneamente si crede, ma soltanto una parte di esso. Quando tutte le parti approvate, ognuna con un determinato provvedimento di legge, saranno unificate in un apposito testo unico, si potrà dare al medesimo il titolo di statuto dei lavoratori.

Che cosa i lavoratori avevano auspicato che si facesse per la soluzione dei problemi in questione? La risposta è contenuta nell'ampia e circostanziata mozione che presentammo al Senato nel maggio scorso. Partendo dalla constatazione sia della necessità, in attuazione del dettato costituzionale, di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori e la libertà sindacale e di lavoro senza naturalmente invadere il campo riservato costituzionalmente alla contrattazione collettiva, sia di rendere effettivamente partecipi i lavoratori alla vita e all'attività dell'azienda in cui operano, invitammo il Governo, che risultava impegnato nello studio e nella predisposizione dell'autonoma iniziativa legislativa, a presentare al Parlamento tre disegni di legge e precisamente: uno sui diritti e doveri dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e sugli organi rappresentativi chiama-

ti a renderne operante l'esercizio; uno per il riconoscimento giuridico dei sindacati, per la disciplina dei contratti di lavoro con efficacia *erga omnes* e per la regolamentazione del diritto di sciopero; uno infine per la formulazione di un piano per il graduale miglioramento degli orari del lavoro e per una più razionale distribuzione delle feste infrasettimanali e dei periodi di riposo.

Col disegno di legge sui diritti e doveri dei lavoratori chiedevamo tra l'altro il riconoscimento del diritto del lavoratore al lavoro in base alle sue scelte e doti professionali, indipendentemente dalle sue opinioni politiche, religiose o sindacali, alla qualificazione e riqualificazione professionale, alla possibilità di scelta del lavoro a tempo parziale per consentire alle lavoratrici e ai giovani impegnati nello studio una prestazione lavorativa compatibile con i loro impegni rispettivamente familiari e scolastici; ad essere sottoposto a visita medica dal sanitario di sua fiducia e per eventuali controlli da un sanitario scelto da una commissione paritetica dell'azienda; a riunirsi, al di fuori degli orari di lavoro, per discutere i problemi inerenti al rapporto di lavoro, in locali messi a disposizione dall'azienda stessa; ad esprimere liberamente le proprie opinioni e convinzioni in modo da non interferire nel regolare svolgimento dell'attività lavorativa; a partecipare per mezzo di organi rappresentativi unitari e aziendali alla vita dell'impresa, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività lavorativa, le riforme di struttura, l'istituzione e la gestione di attività culturali, assistenziali e ricreative dell'azienda; a riunirsi in assemblea per discutere i problemi inerenti al lavoro facendo salvi i poteri di stretta pertinenza dei sindacati; alla partecipazione all'andamento dell'azienda e allo svolgimento dell'attività lavorativa; al mantenimento dei livelli di occupazione; all'istituzione e al miglioramento delle opere sociali, culturali e assistenziali; a prospettare ai rappresentanti dei sindacati sia dei lavoratori sia dei datori di lavoro i problemi e le necessità da esaminare in sede di contrattazione collettiva; alla collaborazione alla direzione dell'azienda, alla regolamentazione delle modalità per eventuali controlli per-

sonali o collettivi resi necessari dalle esigenze dell'attività produttiva; a seguire la formazione delle decisioni della direzione dell'azienda comportanti l'assunzione, il trasferimento e il licenziamento dei lavoratori; a cooperare all'adozione delle misure antinfortunistiche.

Con il secondo disegno di legge tra l'altro chiedevamo il riconoscimento giuridico dei sindacati, le modalità e i requisiti per tale riconoscimento e per la formazione delle loro rappresentanze unitarie, la regolamentazione del diritto di rappresentanza dei sindacati nelle singole aziende, la disciplina giuridica dello sciopero tenuti presenti la natura dell'attività lavorativa, gli interessi della collettività e la tutela della libertà del lavoro per coloro che non intendono aderire agli scioperi indetti a norma di legge.

Le iniziative legislative da noi sollecitate, dunque, avrebbero dovuto riguardare i più importanti e complessi problemi dei lavoratori tenendo presenti, con soluzioni moderne ed avanzate, le aspirazioni e le rivendicazioni dei lavoratori, comuni in tutti i Paesi più progrediti, relative non soltanto alla tutela della loro sicurezza e dignità ma anche alla loro diretta partecipazione ai fenomeni più rilevanti della produzione e all'andamento dell'azienda.

Purtroppo (e sottolineiamo questa delusione) le nostre richieste non sono state tenute nella giusta considerazione dal Governo, che si è limitato a farsi promotore di una iniziativa soltanto parziale e per questo non completamente soddisfacente. Questa settorialità dell'iniziativa legislativa, che non è mutata nemmeno nel testo al nostro esame, costituisce il motivo principale, per le ragioni che diremo, degli aspetti negativi che noi liberali riscontriamo in essa, i quali giustificano le critiche che ad essa stessa rivolgiamo e gli emendamenti che presenteremo, soprattutto agli articoli 1, 10 e 25-*quinqüies*. Teniamo comunque a porre in risalto sin d'ora che i nostri emendamenti non mirano tanto a rendere completa la disciplina legislativa dello statuto dei lavoratori nel senso che in precedenza abbiamo detto e conformemente al contenuto della nostra mozione — la cosa implicherebbe un riesame

completo del provvedimento — quanto almeno a rendere più rispondente alla realtà e più equilibrato il provvedimento di legge nel testo che è pervenuto al nostro esame e quindi relativamente al contenuto parziale del medesimo.

Il primo rilievo negativo che muoviamo al disegno di legge in questione nasce dal fatto che esso non è stato preceduto o quanto meno affiancato da un provvedimento di legge per il riconoscimento giuridico dei sindacati. Si è voluto infatti stabilire con legge il principio della presenza dei sindacati nell'ambito delle singole imprese, si sono voluti attribuire ai sindacati stessi poteri e diritti senza avere provveduto nel contempo a rendere possibile l'esercizio dei medesimi mediante l'attribuzione ad essi della personalità giuridica che nel nostro ordinamento consegue al riconoscimento giuridico. C'è in questo l'evidente volontà politica del Governo di tenere nel cassetto l'articolo 39 della Costituzione così come ha lasciato chiaramente intendere l'attuale Ministro del lavoro e della previdenza sociale quando recentemente alla Camera ha trovato l'occasione di affermare che non è il caso di parlare di attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione in quanto essa sarebbe sollecitata in genere soltanto per « ingabbiare » le forze sindacali.

Lasciamo all'onorevole Donat-Cattin e al Governo di cui esso fa parte la responsabilità di tale affermazione per ribadire che i liberali ritengono indispensabile, se si vuole seriamente dare vita ad uno statuto in favore dei lavoratori, procedere alla disciplina giuridica dei sindacati e conseguentemente alla disciplina giuridica dell'esercizio del diritto di sciopero, quanto prima colmando un vuoto che non trova serie giustificazioni. Ma non è tutto. Il disegno di legge al nostro esame, che avrebbe dovuto provvedere a dare attuazione all'articolo 39 della Costituzione, al fine di garantire effettivamente la libertà sindacale e la partecipazione alla contrattazione collettiva delle organizzazioni sindacali in proporzione del peso dei lavoratori ad essa aderenti di fatto, è invece di tale articolo la negazione. Infatti, nel testo presentato dal Governo e in quello che è perve-

nuto dalla Commissione competente del Senato, risulta sposato il punto di vista di quelle organizzazioni sindacali che, detenendo di fatto il monopolio sindacale per essere collaboratrici più o meno dirette dei partiti della maggioranza che detengono il Potere esecutivo, non vogliono che l'articolo 39 della Costituzione divenga operante con la poco convincente giustificazione che la registrazione prevista da tale articolo avrebbe significato una limitazione alla libertà del sindacato. Tali organizzazioni sindacali con il disegno di legge in esame, in contrasto con le affermazioni che sostanziano la loro opposizione all'articolo 39 della Costituzione, otterrebbero, a prescindere da ogni effettiva rappresentatività nelle singole categorie o aziende, il riconoscimento del titolo a operare non per la loro effettiva rappresentatività ma per il solo fatto di appartenere alle organizzazioni sindacali medesime, per cui, mentre per le federazioni e i sindacati di categoria non tutelati dalla sigla delle confederazioni sindacali che verranno prescelte — CGIL, CISL e UIL — viene richiesto il requisito di essere firmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati all'unità produttiva, alle federazioni e ai sindacati che fanno praticamente capo alle tre confederazioni di colore politico alle quali, proprio per queste caratteristiche, è stato riconosciuto di far parte, nel 1957, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, questa condizione non viene richiesta. Ne consegue che la legge che sta per nascere, se non opportunamente modificata nel senso di prevedere una sola posizione per tutte le organizzazioni sindacali, sarebbe una legge discriminatoria e negativa di quella libertà sindacale che l'articolo 39 della Costituzione intende garantire: infatti rimetterebbe la valutazione della rappresentatività al Potere esecutivo al quale è demandata la ripartizione della quota di spettanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nel CNEL al quale poi, come si è detto, si fa riferimento per determinare la cosiddetta maggior rappresentatività.

Un altro difetto di rilievo del disegno di legge in esame — difetto che si riflette sulle singole norme previste — riguarda la sua impostazione generale; per la sua predispo-

sizione infatti si è partiti da una situazione di conflitto tra lavoratori da una parte e datori di lavoro o dirigenti di azienda dall'altra, per stabilire tutta una serie di diritti dei primi verso i secondi. Molto meglio, secondo noi, sarebbe stato se si fosse partiti da un concetto diverso, mirante a gettare le basi per una piattaforma di collaborazione e di fiducia tra i lavoratori e le aziende precisando dei primi non soltanto i diritti, ma anche i doveri.

La Commissione del Senato non ci sembra che abbia corretto nel senso migliore la cosa, anzi, a nostro parere, ha ulteriormente accentuato, con ritocchi fatti qua e là, il difetto lamentato e per questo noi proponiamo di correggere l'errore con opportuni emendamenti, che sottoporremo all'esame dell'Assemblea, tra i quali desideriamo mettere in risalto in questa sede quelli che si concretizzano nei nostri emendamenti all'articolo 1, diretti ad inserire nel testo legislativo il dovere del lavoratore di collaborare realmente e fattivamente con la direzione dell'azienda per il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e produttiva e il dovere di astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare ingiustificato intralcio all'attività lavorativa e al buon andamento dell'azienda.

Gli altri due punti importanti riguardano poi le norme contenute negli articoli 10 e 25-*quinquies*. Il primo infatti è, secondo noi, una surrettizia e dannosa modifica di quanto già previsto negli articoli 1 e 8 della legge n. 604 del 1966 (e di fronte alla fondatezza di questa normativa sta il fatto che tale surrettizia modifica non era contenuta nel primitivo testo governativo). Per quanto riguarda l'articolo 25-*quinquies*, a noi sembra che il suo contenuto sia estraneo a quello dello statuto dei lavoratori e che di conseguenza tale articolo debba essere stralcicato, in modo da permettere al Parlamento, formando l'oggetto di una proposta di legge a sé, di affrontare a fondo e con maggiore competenza tutta la normativa del collocamento al lavoro che a tale articolo è connessa.

Un altro motivo di critica che ci sembra si possa ancora definire di carattere generale sta nel fatto che il Governo con la sua iniziativa e la Commissione del Senato che tale

iniziativa ha già esaminato hanno lasciato trasparire in maniera evidente la preoccupazione di soddisfare più le richieste dei sindacati per una loro maggiore presenza ed un loro maggior peso nell'ambito delle singole unità produttive che le vere esigenze e le nuove aspirazioni dei lavoratori nel quadro di una società industriale moderna e progredita. Il lavoratore invero, nonostante le assicurazioni verbali in contrario fatte per lo più in sede politica e sindacale, verrebbe ancora una volta ad esercitare il ruolo di comparsa all'interno dell'azienda in cui presta la propria opera perchè reso estraneo alla viva e diretta partecipazione alla vita, all'andamento dell'azienda stessa ed in particolare all'organizzazione dell'attività lavorativa e alle riforme di struttura influenzanti direttamente i suoi interessi. Da qui il ruolo secondario che le vere e più genuine rappresentanze interne dei lavoratori nell'ambito delle unità produttive, e cioè le commissioni interne, avrebbero rispetto alle rappresentanze dei sindacati nelle stesse unità produttive. A queste ultime infatti, secondo quanto prevede il testo del disegno di legge al nostro esame, spetteranno la convocazione dell'assemblea dei lavoratori, l'indizione del *referendum*, la partecipazione per l'installazione di impianti audiovisivi, la partecipazione ad accordi per le visite personali di controllo sul lavoratore eccetera.

Il rilievo dato alle rappresentanze sindacali all'interno dell'azienda a scapito dei lavoratori veri e propri e degli organismi interni dei lavoratori stessi appare tanto più grave se si considera il modo del tutto anomalo con cui l'articolo 11 del disegno di legge prevede la costituzione delle rappresentanze sindacali. A questo punto il discorso ritorna necessariamente su quanto abbiamo detto in precedenza, cioè sul mancato riconoscimento giuridico dei sindacati. Infatti per ovviare alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione, il quale, ripetiamo, avrebbe permesso di conoscere con esattezza nei singoli settori produttivi la rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali, l'articolo 11 non fa che cristallizzare la situazione oggi esistente a scapito sia dei sindacati autonomi sia di quelle nuove orga-

nizzazioni sindacali che si venissero a formare.

In conclusione, il disegno di legge di cui ci stiamo occupando non è considerato dalla nostra parte politica, tutto sommato, con alcuna preclusione o preconcetto, anche perchè esso contiene molte (anche se non tutte, ed anche se non con l'organicità da noi in proposito auspicata) delle cose contenute nella nostra mozione che abbiamo ricordato. Nel corso della sua discussione noi cercheremo di eliminare gli aspetti negativi mediante la presentazione di emendamenti diretti, da un lato, a favorire maggiormente la creazione nell'unità produttiva di un clima di fiducia e collaborazione reciproca tra le parti interessate e, dall'altro lato, a rendere il provvedimento di legge maggiormente capace ad essere integrato con successive leggi in modo consono alle norme contenute nella nostra Costituzione e alle tendenze evolutive che spingono sempre più verso la partecipazione e l'integrazione dei lavoratori in quella che viene anche chiamata la tecno-struttura. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Accili. Ne ha facoltà.

A C C I L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'appassionata discussione che già a livello dei sindacati, della Commissione lavoro e della stampa si è accesa attorno al disegno di legge n. 738, recante norme sulla tutela della libertà dei lavoratori e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro, testimonia che esso risponde ad esigenze largamente avvertite nel Paese ed al tempo stesso attesta l'attenzione con cui, non solo dal Parlamento, quelle esigenze sono seguite e valutate nei loro molteplici aspetti ed inegabili implicazioni.

Nel rilevare tutto questo non possiamo non approvare lo spirito ed il proposito dell'iniziativa, risalente al precedente Governo Rumor e che anzi costituisce un adempimento degli impegni programmatici assunti dal Presidente del Consiglio all'atto di presentare il suo Governo, per la fiducia, ai due rami del Parlamento.

Si è parlato al riguardo di statuto dei lavoratori e l'espressione, precisa o meno dal punto di vista dottrinario, sta a dire soprattutto che si è voluto apprestare non solo uno strumento di guarentigia dei diritti fondamentali del cittadino in quanto lavoratore, ma anche uno strumento diverso per la sua tutela, in quanto uomo ed in quanto persona, nel quadro dello Stato democratico italiano fondato sul lavoro e sul diritto.

Il mondo del lavoro italiano attende maggiore giustizia sul piano economico, salariale e previdenziale, ma chiede anche maggiore dignità sul piano professionale. Erra chi pensa che i problemi del lavoro italiano siano soltanto di ordine economico. Vi è anche necessità dell'elevazione morale dei lavoratori, del riconoscimento delle loro libertà civili e politiche, delle loro rappresentanze ed organizzazioni, in maniera sempre più larga e diffusa.

Non basta offrire unilateralmente più alti salari di fatto; non basta ridurre o aumentare le ore di servizio: occorre riconoscere la funzione e la dignità dei lavoratori, come singoli e come insieme.

È sotto questo rispetto, a mio parere, che vanno esaminate le finalità, gli obiettivi, il contenuto politico del disegno di legge in discussione.

Si tratta, da una parte, di garantire la libertà, la sicurezza e la dignità umana dei prestatore di opera nei luoghi di lavoro; si tratta, dall'altra, di rinvigorire la loro autodifesa sindacale.

Ci si prefigge una sostanziale, pacifica rivoluzione dei diritti del lavoro, che modifichi le condizioni delle maestranze nelle fabbriche, nelle aziende industriali e commerciali; ci si prefigge, più in generale, un'azione diretta a promuovere sempre più profondamente la revisione dei rapporti fra i gruppi che compongono la società ed a riconoscere ad ogni uomo, come tale, il posto che in questa gli compete indipendentemente dal suo censio e da ogni altro titolo precostituito, considerandolo come soggetto di diritto nel consorzio umano, quale depositario di valori spirituali e di norme etiche e non più come semplice, inconsapevole strumento dell'iniziativa altrui.

Dobbiamo sempre considerare che il livello di civiltà di un popolo è il risultato, prima che dello sviluppo tecnico raggiunto e delle ricchezze accumulate, del grado di umanità che informa le strutture politiche ed i rapporti di lavoro, della posizione, cioè, che il cittadino lavoratore occupa nella vita civile, politica e produttiva del Paese.

La storia e la vita civile non sono fatti riconducibili al mero scorrere del tempo ed al verificarsi di fortuite circostanze che vi imprimeano un loro corso qualsiasi, ma sono il prodotto e l'espressione di profondi impulsi sociali che riflettono il travaglio delle libere volontà, del pensiero, delle battaglie dell'uomo nella conquista quotidiana della sua dignità, in cui solo egli si realizza come persona e come soggetto, appunto, della vita e della storia.

Non si tratta, allora, di riaccendere con una legge dello Stato contrasti di classe o di categorie; si tratta piuttosto di prevenire tali contrasti cointeressando i lavoratori alla vita e al progresso delle imprese, cui prestano la quotidiana loro opera professionale.

L'uomo, condizionato come individuo dalla società dei consumi e privo di partecipazione effettiva al potere, subisce oggi una ulteriore limitazione connessa appunto all'attività lavorativa che esplica. L'affermarsi della civiltà industriale ha portato al generalizzarsi del carattere subordinato di questa attività lavorativa, la quale per di più viene utilizzata in stretta connessione a quella fornita dagli impianti industriali ed è quasi ad essa complementare.

L'affrancamento del lavoratore da rapporti di lavoro di questo tipo è esigenza particolarmente avvertita nella società democratica italiana, dove è portata in evidenza da una sempre più aperta consapevolezza dei diritti e della dignità propri di ogni cittadino, nonché da una progressiva presa di coscienza della possibilità di incidere a fondo sulle strutture esistenti.

Con il disegno di legge in esame, io penso che si realizzi un sostanziale progresso nella disciplina normativa del lavoro subordinato. Si eliminano innanzitutto quelle forme abnormi e vessatorie della dignità e libertà

del lavoratore; si potenzia, a questo riguardo, lo strumento di rappresentanza e di auto-difesa dei suoi interessi, cioè il sindacato.

Lungi dall'apprestare norme rivoluzionarie e sovvertitrici, il provvedimento viene a dare un suo contributo, positivo e consapevole, alla riaffermazione di un clima più umano e sociale nell'azienda, facendo del prestatore d'opera veramente un collaboratore dell'imprenditore.

Si tratta allora di riconoscere a lui un suo *status* professionale che lo qualifichi con nuovi diritti e poteri. Per il passato il legislatore si è limitato a considerare la posizione del soggetto nella famiglia o nella Nazione in quanto organizzata a Stato; oggi occorre prendere in considerazione la qualità o posizione del soggetto nel campo della produzione.

Se l'organizzazione, pubblica o privata, della produzione è funzione di ineliminabile interesse sociale e collettivo, si impone nel sistema giuridico nazionale questa revisione del lavoratore come titolare sia di nuovi doveri che di nuovi poteri nell'ambito appunto della produzione, all'interno della fabbrica dove questa si svolge.

Già a proposito dell'articolo 3 del codice civile, relativamente alla capacità del minore che abbia compiuto i diciotto anni per il contratto di lavoro, si è rilevato che questa norma inserisce, nel sistema del diritto, un nuovo stato: lo *status* professionale. Siffatto concetto va ora tenuto fermo nel campo generale del diritto del lavoro e da ciò non può non scaturire il principio nuovo che l'attività che il lavoratore quotidianamente dispiega è elemento di qualificazione della sua persona di fronte allo Stato, e che egli, quale soggetto di una funzione sociale, viene ad essere soggetto di nuove, aumentate prerogative.

Tale è il senso giuridico e politico che noi vogliamo ravvisare in uno statuto dei lavoratori.

Non a caso, del resto, la Costituzione, all'articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui la sua personalità si svolge. Ed allora, se questi diritti inviolabili sono diritti di libertà e se l'azienda

da è una delle più importanti formazioni sociali in cui la personalità del lavoratore si svolge, non parrà dubbio che, proprio nell'azienda, la relativa garanzia della sua dignità debba trovare il pieno riconoscimento e la sua attuazione concreta.

Ma la Costituzione, all'articolo 3, contiene una norma più caratterizzante, e sancisce fra i compiti fondamentali dello Stato quello di rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ne impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e la partecipazione all'organizzazione politica e civile della società.

Sulle implicazioni politiche, oltre che giuridiche, di tali principi costituzionali potrebbe aprirsi un lungo discorso; qui ho voluto appena richiamarli per cogliervi alcuni collegamenti tra azienda e Stato e per inquadrarvi anche il nostro problema.

Ma torniamo all'impresa.

Sarebbe erroneo ed anacronistico concepirla ancora come sede di un potere massiccio e come il luogo della sola produzione economica: l'impresa come mera attività economica organizzata, che si animi esclusivamente sotto la spinta del massimo profitto per l'imprenditore.

Nel mondo contemporaneo, la grande fabbrica, dove trascorrono l'intera giornata migliaia di lavoratori dipendenti, rappresenta anche una somma di consapevoli destini umani per cui essa acquista un altissimo significato sociale.

L'interpretazione marxista del movimento operaio, subordinando le attività propriamente sindacali alle esigenze, essenzialmente diverse e non necessariamente complementari, del partito politico, ha contribuito a stornare l'attenzione dalla realtà e dai problemi della fabbrica per concentrarla sulla presunta polarizzazione di tutta la società nell'antagonismo, meccanicamente concepito, fra proletariato operaio e borghesia capitalistica.

Noi abbiamo visto invece che l'operaio non può considerarsi estraneo alla fabbrica in cui dispiega la sua attività, non può obliare il vincolo di solidarietà connaturale tra capitale e lavoro, e che quindi lo Stato, nei modi che ritiene più opportuni ed efficaci, deve

intervenire innanzitutto perchè questa che dovrebbe essere una collaborazione fra datori e prestatori di opera non sia in definitiva una loro permanente guerra intestina.

Il nostro ordinamento deve mirare appunto ad attuare tra gli agenti della produzione un mutuo rispetto, la comprensione vicendevole, la fiducia reciproca, lo spirito insomma di collaborazione che trasforma l'azienda in una operosa comunità di intenti e di vita.

I problemi che interessano più da vicino il lavoratore non possono essere trasferiti su altri piani; devono essere affrontati all'interno dell'azienda, dove pertanto va realizzato un nuovo ordinamento funzionale-democratico.

In altre parole, il miglioramento, la promozione della condizione operaia è un fatto che attiene, non solo al mutamento del sistema politico-economico della società, ma anche ai rapporti interni di fabbrica, ai termini ed ai contenuti di questi rapporti.

La verità, oggi, è che, a nuove realtà politiche, economiche e sociali in espansione, corrispondono, nell'ambito della condizione operaia, strutture superate, anchilosate ed immobili.

Non si è voluto uscire dallo schema dialettico della lotta di classe, mentre l'antitesi capitale-lavoro non ha più senso, è troppo semplicistica, e ci appare addirittura contraddittoria quando si pensi che là dove essa, in nome di un ipotetico riscatto del proletariato, è stata violentemente portata alle estreme conseguenze, i due termini ancora coesistono col nome di capitalismo di Stato.

Ci accorgiamo quindi di una necessità fondamentale, che si impone: quella di rispettare l'uomo, quella di reintegrare l'uomo nel lavoratore, facendolo partecipe ogni giorno della vita pulsante della fabbrica, delle sue cose più piccole e più grandi.

Se è vero che la direzione dell'impresa deve mirare agli interessi della produzione, è altrettanto vero che questi interessi sono poi da subordinare alle ultime finalità dell'incremento umano in generale.

Di qui la necessità che alla comunità aziendale siano chiaramente riconosciuti alcuni suoi essenziali diritti e, con questi, il potere

di farli valere in dialettica competizione, su di un piano di parità, con i punti di vista e le decisioni direzionali. È la vitalità dell'impresa che comporta questa dinamica feconda tra la sovranità direzionale, che si regola secondo le leggi obiettive della produzione e del mercato, e la comunità aziendale dei lavoratori, che, nella giusta valutazione delle esigenze collettive, elabora da sè una forma di autogoverno a tutela dei propri interessi. Talvolta molti atti di larghezza da parte di qualche datore di lavoro vengono rinnegati e distrutti da altri gesti altezzosi, dal tono inaccettabile del prendere o lasciare, da un paternalismo anacronistico. Non è un'accusa che si rivolge a tutti, né a ciascuno singolarmente; ma non è neanche un'accusa infondata. Il punto, ad ogni modo, è che tutto ciò non è più concepibile, e che la coscienza civile si ribella.

La tutela accordata indistintamente a tutti i lavoratori, il peso dei sindacati operai e di categoria, i servizi sociali, la previdenza ed assistenza, non sono quello che il Laski chiamava « lo scotto pagato dai ricchi del nostro tempo allo scopo di mantenere una inerte apatia tra le masse », ma rappresentano il frutto di una maturata coscienza collettiva, dalla quale non è più ammesso prescindere.

L'azienda è una società, una società umana; come tale deve essere regolata sulla misura dell'uomo, attraverso l'ordine razionale e non l'arbitrio incontrollato; ha bisogno della partecipazione corresponsabile ai vari livelli di tutti i suoi membri, non dell'imposizione della volontà di pochi sull'impotenza dei più. Ne consegue che i dirigenti non devono essere responsabili solo verso il capitale, ma verso tutta la comunità: quindi anche verso i lavoratori. Lo sbocco di queste impostazioni, volte alla ricerca di soluzioni soddisfacenti da dare ad un'economia fatta per l'uomo, lo sbocco avremmo forse voluto vederlo in un sistema di sicurezza sociale simile a quelli americano e inglese; in un sistema cioè capace di ancorare i beni essenziali del lavoratore ad un saldo pilone legislativo, sottraendoli alle speculazioni contrattualistiche, al tiro della corda delle volontà private contrapposte.

Ora, l'abolizione delle informazioni sulla vita privata e politica dei lavoratori, l'abolizione delle ispezioni corporali e delle perquisizioni, la difesa della salute e dell'integrità fisica, il divieto di controllare l'attività del lavoratore con impianti televisivi interni, la regolamentazione dei provvedimenti disciplinari, la libertà di diffondere stampa e propaganda, il diritto di attività sindacale e di assemblea, il diritto di raccogliere fondi, i turni di lavoro ed i permessi per i lavoratori studenti, e tutti gli altri provvedimenti che il disegno di legge predispone, sono indubbiamente della massima importanza dal punto di vista della dignità umano-sociale del lavoratore, e noi non possiamo non sottoscriverli come quelli nei quali, poi, vediamo riflessi principi essenziali della nostra ispirazione cristiana e sociale.

Ma, nel contesto di questi medesimi principi, di cui soprattutto la mia parte non può non sentire tutta la responsabilità e suggestione animatrice, mi sembra di dover considerare una innegabile lacuna la mancanza di una proposta la quale, in questo che ragionevolmente abbiamo atteso e vagheggiato come uno « statuto dei lavoratori », abbia un qualche riferimento con quanto ho avuto modo di accennare rispetto alla posizione del lavoratore nell'attività produttiva della fabbrica; una proposta, in altri termini, che più propriamente accenni ad una modifica dei rapporti di potere nella vita aziendale.

Tutta la nostra adesione al disegno di legge, così come è stato redatto e non sempre come è stato emendato; ma esso non è tutto. Avremmo preferito l'elaborazione di un nuovo diritto del lavoro, capace di riproporre in termini di moderna democrazia e libertà la collaborazione fra imprenditori e lavoratori, realizzando la partecipazione responsabile nella scelta dei fini produttivi delle aziende.

Questa, a nostro avviso, è infatti la condizione vera che rende possibile un'effettiva modifica della struttura imprenditoriale ed una autentica promozione del mondo del lavoro: la partecipazione alla gestione, cioè alle decisioni finali e non solo a quelle intermedie, perchè è unicamente con la presenza efficace delle rappresentanze elette dai lavoratori nell'organo decisionale che possono

essere compiute quelle attività di controllo delle operazioni produttive, dell'organizzazione aziendale e dell'impiego degli utili, nelle quali si esercita un effettivo potere economico e, al tempo stesso, politico.

Nel grandioso realizzarsi della civiltà scientifica e tecnica, il lavoro può diventare una imprevedibile potenza liberatrice ed educativa, a patto che sia disciplinato da una consapevole disponibilità della mente ad alcuni assunti democratici che attualmente non si rinvengono nell'azienda, a patto che sia illuminato interiormente da un impegno di solidarietà sociale, scaturente dalle stesse condizioni di spirito con cui esso, da parte delle maestranze e dei dirigenti, viene posto in essere.

Il problema fondamentale, dopo che la macchina e la divisione del lavoro che dalla macchina è inseparabile, hanno spersonalizzato ed anonimizzato l'attività quotidiana dell'operaio, il problema fondamentale è quello di ritrovare il senso umano del lavoro, incorporandolo nei valori comunitari, nel potere decisionale e di gestione della fabbrica, alla quale, allora, l'operaio non si sentirà più legato quasi soltanto da un vincolo di indifferenza o di soggezione, se non addirittura di astio, come ricorrenti episodi di lotta sindacale ci hanno dato modo, proprio in questi giorni, di constatare.

Come l'educazione umanistica del secolo scorso si era proposta di moralizzare lo Stato interiorizzandolo nella coscienza nazionale e democratica, così il compito di ogni legge in materia di lavoro è di sottrarre questo mondo da ogni forma di alienazione, portando in esso l'uomo totale, l'uomo libero, nell'esercizio pieno della sua intelligenza e della sua volontà di cooperazione.

Ad ogni modo, le norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà ed attività sindacale nei luoghi di lavoro, apprezzate dal disegno di legge in esame, recano un indiscusso contributo all'elevazione morale dei dipendenti riconducendo l'esercizio dei poteri direttivi e disciplinari dell'imprenditore nel democratico alveo istituzionale dell'impresa; vale a dire in una precisa finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive.

Usciamo finalmente dall'ambito angusto del codice civile del 1942, dal famoso articolo 2087 che regola ancora questa materia, e per il quale la tutela del lavoratore è limitata « all'integrità fisica » ed alla « personalità morale », volutamente senza alcun accenno ai valori della libertà e della dignità umana del soggetto.

La norma è in coerenza con il sistema politico dal quale fu posta e non poteva avere, allora, riferimenti alla libertà ed alla dignità umana senza rinnegare quel sistema.

Per essa, inoltre, è l'imprenditore che è tenuto a tutelare i valori dell'integrità fisica e della personalità morale, nei modi che il medesimo reputi più opportuni, sostanzialmente secondo un tipo di rapporto che scende dall'alto verso il basso, dove trova il lavoratore che è obbligato a consentire all'imprenditore tale tutela, non in veste di collaboratore, ma di sottoposto.

La libertà, viceversa, e la dignità sono valori che non possono essere curati da terzi, perché sono affermazioni consapevoli del proprio essere come persona, a meno che non si parta da un concetto paternalistico di democrazia e di diritti, e presupponendo uno stato di menomata capacità del lavoratore rispetto al suo datore di lavoro.

Il titolo primo del nostro disegno di legge, innovando chiaramente in questa materia, vuole essere espressione di un ordinamento in cui la libertà e la dignità dell'uomo lavoratore si concretano in tutta una serie di diritti fondamentali che hanno ad oggetto altrettante manifestazioni della personalità dell'individuo, le quali competono a tutti indipendentemente dalla razza, dalle opinioni politiche e dalla religione professata e debbono esplicarsi senza ulteriori limiti che quelli derivanti dalla necessità del rispetto della personalità e della libertà altrui.

Se l'iniziativa privata è libera, come solennemente riconosce la carta costituzionale, ciò non implica una compressione della libertà dei soggetti con i quali, nel suo esercizio, essa entra in rapporto.

Ed allora ne deriva il necessario capovolgimento nelle relazioni che intercorrono tra imprenditore e lavoratore all'interno della azienda.

Significa, in sostanza, che le due parti sono in posizione di parità sotto il profilo dell'affermazione della rispettiva sfera di libertà, con la conseguenza pratica che l'imprenditore non potrà esercitare i suoi poteri in contrasto con la sicurezza, la dignità e libertà del lavoratore e che tutte le volte che l'esercizio del suo potere intacchi o limiti tali valori, non si tratterà più di una violazione recata ad un'astratta norma di diritto naturale, o ad una clausola di contratto collettivo che eventualmente la contempli, ma di una violazione di legge positiva dello Stato, posta in attuazione di fermi principi costituzionali.

Il lavoratore non può essere libero fuori dell'azienda e non libero al suo interno, quasi che, attraversando i cancelli della fabbrica, egli deleghi all'imprenditore la sua libertà e dignità; al contrario egli è libero nell'azienda perché è libero anche fuori.

Tutte queste considerazioni possono essere assunte in risposta alle obiezioni che, sotto altri riguardi, sono state mosse al disegno di legge. Qualcuno si è infatti domandato se vi era davvero bisogno di uno statuto per garantire beni che, come la dignità, la libertà e la sicurezza dei lavoratori, trovano già un'adeguata tutela in altre leggi o addirittura nella carta costituzionale; qualche altro, se la forma legislativa costituisse quella più idonea per assolvere a tali esigenze, le quali potevano forse essere soddisfatte con il tradizionale ricorso al sistema contrattuale.

Abbiamo, in più occasioni, avuto modo di notare come la peculiarità ed il rilievo sociale che certi beni assumono nel contesto della vita dello Stato, impediscono che essi vengano, ai loro legittimi titolari, garantiti attraverso la semplice contrattazione collettiva.

In materia di diritti fondamentali del cittadino sembra evidente che, in regime democratico, lo Stato debba essere il primo soggetto cui l'indirizzo programmatico della Costituzione si rivolge per la loro concreta tutela ed affermazione. Ed in certo senso lo Stato verrebbe meno alle sue funzioni ove lasciasse del tutto una materia di tanta importanza e gravità al libero gioco delle forze

sindacali, delle rappresentanze sindacali contrapposte dei datori e prestatori di lavoro.

D'altronde le organizzazioni sindacali non rappresentano ancora, nel nostro ordinamento, l'intero mondo del lavoro, ed il problema della validità *erga omnes* dei contratti collettivi da esse stipulati è problema ancora aperto e, per il momento, neppure di facile soluzione.

A mio parere, il disegno di legge in esame, mentre non sminuisce nessuna delle prerogative dei sindacati nel campo loro proprio, interviene in loro sostegno, rafforzandone e l'autonomia e le funzioni.

Come opportunamente precisa la relazione che accompagna il disegno di legge, la disciplina, in questo prevista, resterebbe incompiuta e forse anche, all'atto pratico, disattesa, ove l'intervento legislativo non si traducesse in un'azione di sostegno all'attività del sindacato nell'azienda.

Proprio la evoluzione dei rapporti di potere nel mondo del lavoro, evoluzione che, come si è visto, allarga le rivendicazioni operaie sempre più dal mero livello salariale alle condizioni di vita del lavoratore ed al più vasto quadro socio-economico in cui avviene la prestazione d'opera, porta ad inserire la responsabilità e l'azione dei sindacati sul tema di fondo della nostra società.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nessuno si illude, con il disegno di legge proposto alla nostra attenzione, di poter risolvere i molteplici e complessi problemi del mondo del lavoro; esso è e vuole essere niente altro che un contributo, anche se un contributo fondamentale.

Qualche riserva o insoddisfazione, per qualcosa di più che forse poteva essere, per qualche più avanzata attesa che è andata delusa, ho avuto modo di esprimerla anch'io. Questo, tuttavia, non mi impedisce di dargli tutta la mia consapevole, convinta adesione. Il perfetto non deve essere nemico del meglio, bensì incentivo di superamento costante. Ognuno può, dal suo punto di vista, criticare il provvedimento, può dissentire in questa o in quella sua parte; dentro di sè, però, io credo che nessuno non possa trovare rispetto per questa dignitosa e coraggiosa assunzione di responsabilità, nella quale la

mia appartenenza ad altro Gruppo e ad altra ispirazione politica non mi impedisce di scorgere la fede, la buona volontà, l'onesta morale del proponente, ora scomparso: dell'onorevole Brodolini.

Nelle nostre fabbriche si affaccia una realtà nuova, e sono certo che gli operai, i dipendenti tutti, i sindacati sapranno apprezzarla e ne sapranno essere degni.

Un atto di fiducia vorrebbe anche essere questo nostro provvedimento; un atto di fiducia nei loro confronti, nei confronti del mondo del lavoro, del quale desideriamo si vengano a delineare tratti nuovi ed essenziali della *humanitas* moderna risvegliata alla luce della solidarietà e della dignità cristiana.

È insita nella natura degli uomini l'esigenza che, nello svolgimento della loro attività produttiva, abbiano possibilità di impegnare la propria responsabilità civile e di perfezionare il proprio « essere umano ». L'insegnamento della dottrina sociale cristiana, al quale anche nella presente occasione intendiamo rimanere ancorati, si riassume in questa verità, in questo imprescindibile approdo, in cui tutti ci ritroviamo uniti, quali che siano le strade percorse, le ispirazioni seguite.

La nostra strada e la nostra ispirazione sono sempre quelle della *caritas*, intesa come misura della autenticità morale ed umana che riscopriamo nelle nostre coscienze e portiamo nella nostra azione; sono sempre quelle della solidarietà che riscontriamo alle radici della nostra vita emotiva e morale, nella nostra fede e cultura: un ideale umanistico che rifiuta con la medesima energia gli eroismi demoniaci dell'idealismo romantico e la sterilità del collettivismo materialistico, ma che invece mira alla sostanza delle cose e vuole realizzare in senso non equivoco la cooperazione tra gli uomini di buona volontà.

Nel concludere il mio intervento, lasciate, onorevole Presidente e colleghi, che io, in questo spirito, aggiunga che siamo altresì convinti che affinchè la nostra legge dia appieno i suoi risultati, al di là delle disposizioni dei vari articoli, occorre la volontà di tutti gli interessati, un contributo di consapevolezza e di azione coerente. È dalla volontà e dalla adesione operante delle catego-

218^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1969

rie dei lavoratori e dei datori di lavoro che noi confidiamo venga la spinta a quel positivo sviluppo del mondo del lavoro che il presente disegno di legge vuol favorire, vuole illuminare nella giustizia, nella dignità e concordia di tutti. (*Applausi dal centro. Congratulazioni.*)

Presentazione di disegni di legge

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme per il riordinamento della GESCAL e per un programma triennale di costruzioni di alloggi per lavoratori » (980).

Inoltre, a nome del Ministero dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme per l'attuazione di un programma di interventi straordinari per l'edilizia popolare ed economica » (981).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale della presentazione dei predetti disegni di legge.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dei disegni di legge sullo statuto dei lavoratori. È iscritto a parlare il senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

BRAMBILLA. Onorevole Presidente, vorrei pregarla di scusarmi se, a quest'ora di stanca, prendo la parola per fare il mio intervento che spero di contenere nel limite di tempo che mi è stato assegnato. D'altra parte, la tirannia del tempo preme su tutti.

Onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, ritengo che, se vi è un campo nel quale

la teoria dei tempi lunghi assume un significato deteriore, questo dello statuto cosiddetto dei diritti di libertà e dignità dei lavoratori sui luoghi di lavoro può ben dirsi che ne rappresenta la regola. L'approdo nell'Aula del Senato del disegno di legge attualmente sottoposto al nostro esame avviene dopo una « lunga marcia » nel corso della quale faticosa, dura e travagliata è stata la lotta dei lavoratori italiani, dei loro sindacati e delle forze di sinistra nel Parlamento, perché venissero introdotte nei rapporti di lavoro garanzie specifiche di quei diritti di libertà che, pur essendo enunciati nella Costituzione repubblicana, sono rimasti fuori dei cancelli delle fabbriche, dei luoghi di lavoro in generale.

Qui la sfera personale del lavoratore in un rapporto di uguaglianza fra le parti non solo non sussiste neppure sotto l'aspetto giuridico formale, ma essa è continuamente violata ed esposta a menomazioni, restrizioni, ricatti padronali e a discriminazioni a causa delle idee politiche o di appartenenza al sindacato.

Vorrei anch'io ricordare Giuseppe Di Vittorio: quand'egli espose, a nome del congresso della CGIL, nel 1952, i lineamenti di un progetto di statuto dei diritti di libertà e dignità dei lavoratori nell'azienda, il movimento operaio stava ricercando una via nuova di adeguamento ai mutamenti che derivavano, nella situazione italiana, dalla ristrutturazione economica su nuove basi — di rapida concentrazione capitalistica e monopolistica, di uno sviluppo tecnologico e di razionalizzazione della produttività — la quale provocava, anche in conseguenza della frattura sindacale che si era venuta determinando nel 1948, un grave indebolimento contrattuale e di lotta, costringendo i lavoratori a immensi sacrifici in difesa del lavoro e delle loro condizioni di vita. Mentre la cosiddetta ristrutturazione e riconversione, soprattutto nei grandi complessi, provocava continui licenziamenti e la riorganizzazione del lavoro portava a sempre più complicate ed efferate forme di sfruttamento della forza lavoro, le sole conquiste che i sindacati, in quelle difficili condizioni, poterono realizzare in sostituzione delle norme capostro dell'ordinamento corporativo fascista furono quelle di un accordo sindacale, nel

1947, sulle commissioni interne, e di successivi accordi sulla regolamentazione dei licenziamenti individuali e dei licenziamenti per riduzione del personale.

Verrà in seguito, nel 1955, per iniziativa delle forze della sinistra nel Parlamento, un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, seguita nel 1959 da una legge che rende obbligatori *erga omnes* i contratti collettivi di lavoro. Verranno nel 1960 la legge per la disciplina degli appalti di manodopera, nel 1962 quella per la disciplina dei contratti a termine e nel 1963 quella sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, per arrivare finalmente, nel 1966, alla legge — contestata per la sua equivocità ed insufficienza — sui licenziamenti individuali, la cosiddetta legge sulla giusta causa. I sindacati a loro volta, in uno sforzo di superamento della divisione, realizzavano unitariamente norme di tutela di taluni diritti di libertà per membri di commissioni interne, per determinate possibilità di comunicazione con i lavoratori e di raccolta delle quote associative.

Tutto qui, o quasi, per la verità. Ben poco sotto il profilo del diritto costituzionale, e per di più con l'aggravante che nemmeno tali norme duramente conquistate ed imposte al padronato sono state osservate e rispettate. Il movimento sindacale ha finalmente oggi ritrovato l'auspicata e, ci auguriamo, permanente unità d'azione attorno a problemi fondamentali di ordine economico e sociale, ed ha introdotto nella sua piattaforma di rinnovi contrattuali la rivendicazione del diritto di assemblea e del riconoscimento della sezione sindacale con poteri negoziali nelle aziende. Non vi è dubbio alcuno che la classe operaia, che i lavoratori di ogni categoria hanno decisamente contribuito ad elaborare questa piattaforma rivendicativa e di lotta e che proprio ai diritti di libertà e di dignità, quelli, come si dice comunemente, che « non costano niente » ai padroni, è particolarmente rivolta la loro attenzione. Alla luce delle recenti esperienze occorre aggiungere che è proprio attorno a questo nodo che più aspra e dura è la lotta, più tenace e perseverante è la pressione unitaria dei lavoratori e più evidente è la consapevolezza del-

la necessità di andare a fondo per spezzare la protettiva dell'intransigenza padronale e costringerla a piegarsi al riconoscimento di diritti costituzionali inalienabili.

Occorre riconoscere che i tempi camminano più rapidamente del lento e macchinoso procedere dell'azione legislativa. Nel giro di pochi mesi, ad esempio, i lavoratori, uniti sotto la guida delle loro organizzazioni sindacali, hanno portato d'impeto nelle aziende nuove e più avanzate forme di rapporti e di potere negoziale con la controparte padronale. Con lotte grandiose e durissime gli operai, gli impiegati, i tecnici sono riusciti a strappare alcune importanti conquiste proprio sul terreno di quelle che in gergo confindustriale sono chiamate « prerogative imprenditoriali intangibili ». Sono state respinte le più gravi forme di intervento provocatorio ed autoritario, come la serrata, proprio nelle roccaforti del grande padronato, alla Fiat, alla Pirelli, ove il blasone del monopolio si è costruito ad immagine di uno Stato autocratico in uno Stato democratico. L'assemblea, questa forma genuinamente democratica, tipica espressione di volontà di autogoverno delle masse lavoratrici e popolari, ha travolto come un'ondata impetuosa in centinaia di fabbriche italiane il gretto, antideocratico ordinamento padronale ed è tornata ad imporsi come lo strumento più valido di sostegno all'azione del sindacato in ogni fase dell'elaborazione, della conduzione e della conclusione delle vertenze e delle lotte.

Nuovi organismi di rappresentanza, di controllo, di iniziativa si sono così venuti affermando nel corso stesso delle lotte, con la libera designazione dei delegati di reparto e di comitati unitari puramente sindacali oppure aventi compiti di sostegno, di stimolo, di integrazione degli stessi programmi del sindacato, o di ricerca di più avanzati obiettivi sociali nel quadro della realizzazione del dettato della Costituzione. Ciò in primo luogo nel campo dell'ordinamento dei rapporti di lavoro, nel contesto di un processo che è caratterizzato da un rapido, alle volte frenetico, sviluppo della razionalizzazione, anche delle tecniche produttive, con una continua elevazione della produttività del lavo-

ro e del profitto capitalistico, cui si accompagnano e fanno riscontro ritmi di lavoro sempre più ossessivi, una intensificazione dello sfruttamento ed un inumano logoramento delle energie fisico-psichiche dei lavoratori.

Le questioni del salario reale, delle norme di impiego della forza di lavoro e della nuova regolamentazione degli ordinamenti di tutela della salute fisica e psichica, della previdenza sociale, delle attività assistenziali, ricreative e culturali sono oggi assunte a componenti di una nuova problematica all'interno dei luoghi di lavoro, unitamente alle questioni più generali dei servizi sociali indispensabili per una vita civile, quali la casa, i trasporti, la scuola, la tutela della maternità e dell'infanzia.

È una tematica alla quale non si può più sfuggire, perché essa viene imposta e trae le origini da una elevata coscienza dei lavoratori dei propri diritti di libertà, dal profondo convincimento del diritto di contare di più, con l'acquisizione di un più elevato potere democratico di decisione nei confronti del padronato e dello Stato, per aprire così la strada ad un nuovo indirizzo dei rapporti di lavoro, ad una politica economica e sociale che dia sicurezza per chi lavora, in una prospettiva di sviluppo economico e sociale che dia finalmente inizio ad una programmazione democratica di sviluppo economico e sociale nel nostro Paese.

È con questo spirito che il Gruppo comunista ha elaborato e presentato all'esame del Parlamento fin dalla passata legislatura — senza peraltro poterne fare motivo di dibattito per la opposizione della maggioranza di centro-sinistra — un disegno di legge che è poi stato ripresentato in una elaborazione più aggiornata e derivante da un ampio dibattito con lavoratori di ogni corrente sindacale, con esponenti politici e con giuristi, in numerosi incontri avvenuti in molte località del nostro Paese.

La nostra impostazione nella struttura e negli orientamenti politici e legislativi ha tenuto largamente conto di questi preziosi contributi.

Alla presentazione del nuovo testo, che abbiamo avuto l'onore di sottoporre all'esame

del Senato nella V legislatura, appena dopo le elezioni del 19 maggio 1968, ha fatto poi seguito il disegno di legge dei senatori del Partito socialista di unità proletaria e di quelli del Partito socialista italiano. Ma soltanto dopo una pressione energica nel Parlamento e da parte dei lavoratori è stato possibile avviare l'esame dei disegni di legge in Commissione lavoro. Nel corso dei lavori durati alcuni mesi si è così potuti arrivare ad una risposta positiva alle attese dei lavoratori su importanti aspetti della tutela dei loro diritti, pur permanendo la discriminante, sostenuta dalla maggioranza governativa e per noi inaccettabile, contro il libero esercizio della volontà e dell'attività politica dei lavoratori nell'azienda.

E a questo punto che interviene un disegno di legge d'iniziativa del compianto compagno socialista Brodolini che sarà poi, per decisione della maggioranza, assunto a base del dibattito in Commissione; un testo, come giustamente è stato detto, aperto a tutti i contributi di perfezionamento. In quello spirito, nel corso di un intenso lavoro in Commissione, sono stati apportati importanti miglioramenti e innovazioni, che sono il frutto di una nuova volontà unitaria tra le forze della sinistra laica e cattolica, e per taluni aspetti con un diretto intervento dello stesso attuale ministro del lavoro Donat-Cattin.

La struttura del testo che siamo chiamati ad esaminare codifica alcune essenziali rivendicazioni dei lavoratori da noi sempre sostenute: il divieto dell'uso delle guardie giurate per una vigilanza sull'attività lavorativa, il divieto dell'indagine padronale sulle opinioni dei lavoratori, la eliminazione delle funzioni fiscali del medico padronale e la garanzia per i lavoratori di un controllo autonomo nelle aziende sulle condizioni di nocività dell'ambiente di lavoro, l'avvio al diritto di assemblea (purtroppo limitato al campo sindacale), la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore in caso di licenziamento senza giusta causa, il diritto alla istituzione delle sezioni sindacali e delle commissioni interne, oltre al riconoscimento delle funzioni dei patronati di assistenza e della gestione da parte dei lavoratori delle attività ricreative e culturali, a particolari agevolazioni per la

frequenza allo studio dei lavoratori studenti, al riconoscimento infine di particolari forme di tutela per i dirigenti sindacali di azienda.

Ma accanto a questi aspetti innovatori per mangono fondamentali aspetti negativi sia per la discriminante politica in essi contenuta contro il pieno esercizio dei diritti di libertà del cittadino lavoratore, con la riduzione della loro tutela alla sfera sindacale, sia per alcune norme di limitazione della autonomia e dell'indipendenza della stessa attività sindacale, tanto di fronte al padronato quanto di fronte ad organi dello Stato, quali gli ispettorati del lavoro, sia anche per le limitazioni che sono imposte nel campo di applicazione e che escludono dalla tutela della legge un notevole numero di lavoratori e anche infine per l'insufficienza delle norme penali contro le violazioni della legge stessa.

In una situazione come l'attuale, caratterizzata da un vasto movimento così ricco di istanze di libertà e di lotte per un più elevato potere democratico, il problema essenziale è per noi quello di stabilire con chiarezza la sfera di intervento dello Stato e quella del sindacato, ambedue inequivocabilmente ispirate al precetto costituzionale, in modo tale da non poter essere poste in contraddizione ed elidersi a vicenda.

La preoccupazione del legislatore deve essere quindi quella di non sostituire l'autorità dello Stato al potere negoziale e alla iniziativa del sindacato. Nel caso specifico, lo statuto dei diritti dei lavoratori deve perciò garantire un minimo di tutela per tutti i lavoratori, lasciando aperta la possibilità di un perfezionamento al sindacato nel campo di un libero rapporto contrattuale.

Voler limitare, ad esempio, l'esercizio della libera manifestazione del pensiero alla sola sfera sindacale e consentire che diritti garantiti dalla Costituzione siano oggetto di deroghe, contrattazioni o rinunce, come si vorrebbe imporre, è manifestamente e gravemente limitativo di tali diritti. Che senso ha infatti sostenere che, allo scopo di rafforzare gli strumenti di autotutela dei lavoratori nei sindacati, bisogna ispirarsi al presupposto per cui i diritti costituzionalmente garantiti possono avere validità solo se esercitati in

forme collettive e non invece al presupposto per cui, come invece prescrive l'ordinamento costituzionale in modo inequivocabile, i diritti di libertà devono essere esercitati anche nell'ambito dell'autonomia dell'individuo? E quali conseguenze possono determinarsi quando non si è chiari ed esplicativi in tema di diritto di riunione e di manifestazione del pensiero attraverso lo scritto in materia non sindacale? Potrebbero crearsi situazioni per cui, a seguito di una riunione di lavoratori con la diffusione di scritti di carattere non sindacale da parte di lavoratori, si dia ampio margine ad iniziative di carattere persecutorio da parte del padronato, lasciato arbitro di decidere sulla legittimità o meno di questi atti.

Non bisogna dimenticare tra l'altro che le organizzazioni sindacali, stante la loro natura volontaria e non obbligatoria, autonoma e non subordinata, possono anche non comprendere la totalità dei lavoratori di una determinata azienda, per cui i lavoratori stessi, se non organizzati, verrebbero sottratti alla tutela dei loro diritti legittimi di libertà e quindi sottoposti ad atti discriminatori proprio in conseguenza di una attività di carattere democratico.

È vero che nel corso delle lotte si sono verificati anche episodi marginali che sono spesso il prodotto di uno stato di esasperazione provocato dalla inumana condizione di sfruttamento, da un regime da caserma che è posto in atto nelle fabbriche e dalla resistenza padronale alle giuste rivendicazioni economiche e sociali. Ma questo non può essere preso a pretesto per negare la validità di esigenze volte a realizzare forme nuove di dibattito e di organizzazione democratica tra le masse lavoratrici.

Il processo in atto per ottenere una più ampia unità nel campo sindacale, una maggiore chiarezza sui programmi e sugli obiettivi immediati e più generali delle lotte, costituisce la migliore garanzia della capacità dei lavoratori ad una consapevole e responsabile gestione autonoma, come oggi si dice, del proprio movimento.

L'intervento del legislatore deve certamente ispirarsi alle esigenze primarie di una specifica garanzia della libera ed autonoma attività del sindacato, potenziandone il ruolo in-

sostituibile, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono all'esercizio delle sue funzioni di propaganda, di organizzazione, di contrattazione, ma senza che peraltro questo possa interferire nella volontà dei lavoratori intesi come liberi cittadini, i quali possono ricerare nelle forme più diverse, in una molteplicità di istituti politici, culturali, assistenziali, l'espressione della loro volontà democratica e di rinnovamento dell'ordinamento sociale.

Soltanto in questa dialetticità di rapporti tra lavoratori, di confronti di idee e di propositi, nella ricerca continua di una reale unità di azione, il sindacato può affermare la sua funzione autonoma e di indipendenza dal padronato, dai partiti, dai governi, e raggiungere in questo quadro una sua unità organica.

Non ha, perciò, alcuna ragion d'essere l'artificiosa contrapposizione tra attività politica e attività sindacale, come viene da taluni sostenuta. La delimitazione dei compiti e della sfera di influenza dei vari organismi rappresentativi, prima ancora di essere un fatto di organizzazione, è nel movimento operaio un elemento irrinunciabile di libertà che sorge, si sviluppa e si perfeziona proprio nel confronto di programmi, di idee, di forme specifiche e autonome di azione. Il movimento operaio nelle sue implicazioni teoriche e politiche è necessariamente più ampio della tematica che può esprimere il movimento sindacale. Il cittadino lavoratore deve essere perciò aiutato e sorretto, anche con l'intervento della legge, a elevare la propria coscienza democratica, a esercitarla senza alcun intralcio sul luogo di lavoro, proprio laddove egli adempie alla più alta funzione sociale che è quella della creazione dei beni indispensabili alla vita e allo sviluppo della società.

La riunione, l'assemblea è la prima elementare forma di democrazia diretta e volerla limitare — come dice la proposta di legge — entro temi obbligati di interessi sindacali (e quindi settoriali) e del lavoro, quindi nel quadro di un'espressione estremamente generica, non giova al libero sviluppo di questa coscienza democratica. Vincolare l'assemblea al condizionamento, nella sua convocazione, all'esclusiva volontà del sindacato e non anche alla libera decisione dei lavoratori, ne-

gando per di più la presenza dei legittimi rappresentanti delle loro associazioni politiche e culturali, significa far torto all'intelligenza, alla coscienza civile e democratica dei lavoratori.

Alla luce di queste considerazioni che sono — mi si consenta — di genuina ispirazione costituzionale, assumono carattere di pura speculazione conservatrice e interessata le argomentazioni del senatore Torelli, riferite all'articolo 1 della legge e ai temi dei diritti e dei doveri reciproci per i padroni delle imprese e i lavoratori dipendenti. Malgrado i virtuosismi esercitati in quest'Aula dal senatore Torelli, egli non è riuscito a rovesciare la verità. La verità senza sottintensi è che la legge deve servire, come del resto fa per alcuni importanti istituti, ad eliminare quelle forme di persecuzione discriminatoria in generale, e soprattutto quelle che sono effettuate contro l'esercizio delle opinioni politico-sindacali del lavoratore e poste in atto dal padronato per affermare il proprio prepotere.

Qui non viene affatto messa in forse la questione del rapporto contrattuale e tanto meno dell'osservanza delle norme di adempimento dei compiti di lavoro che ne conseguono. Si tratta solamente di garantire la tutela dei diritti costituzionali di libertà e dignità per il lavoratore e di stabilire gli obblighi di applicazione di queste norme da parte del padronato.

In materia di diritto-dovere non so in che misura il collega Torelli, che certamente porta la tessera dello stesso partito del sindaco di Vanzago, proprietario di un'azienda la quale, stando alle proposte di questa legge, verrebbe esclusa dalle norme di tutela dei lavoratori, conosca come vengono in essa applicati i principi costituzionali di libertà. Il modo in cui costui si è comportato ieri non è molto promettente. Egli risponde infatti ad una civile presentazione di una petizione da parte di una delegazione di lavoratori, spianando il fucile e sparando a zero sui lavoratori stessi. Questo signor sindaco animato da così alto spirito di collaborazione è da tempo recidivo in materia, in quanto ha già usato il bastone, spalleggiato dai suoi scagnozzi, contro i sindacalisti che fa-

cevano, fuori della fabbrica, propaganda legittima per la libertà sindacale. Il senatore Torelli dirà che questa è materia di competenza giudiziaria e che si tratta in ultima analisi di un caso patologico! Staremo a vedere in che modo finirà questa questione! È stato messo al fresco un industriale in Italia non so da quanto tempo a questa parte: staremo a vedere come si comporteranno nei suoi riguardi quei magistrati che alle volte sono così solleciti ad usare il pugno di ferro contro i lavoratori che si battono per i loro diritti!

Il problema è che in Italia si ha una disseminazione abbastanza copiosa di questi personaggi, così attenti al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle norme della Costituzione! Sappiamo infatti quanto sia grande il livore antioperaio e antidemocratico che anima i loro atti all'interno delle aziende e quante e quali somme di ingiustizie, soprusi, persecuzioni si sono accumulate in questi anni contro i lavoratori in virtù del preso diritto padronale. I lavoratori intendono difendere le proprie conquiste e quando, come avviene a Milano, così come in tante altre parti del Paese, la mano pesante degli organi di polizia e degli organi di potere si abbatte sui lavoratori per colpire indiscriminatamente, passando a denunce ed arresti con il chiaro intendimento di provocare l'aggravamento dei contrasti, dei conflitti di lavoro, non si può, come è stato detto in quest'Aula dai banchi della stessa Democrazia cristiana, affermare che la sola tutela dei diritti di libertà debba essere riservata soltanto all'intervento autonomo del magistrato.

Qui nel Parlamento, in sede politica, la risposta operaia alle provocazioni del teppismo delle squadre neofasciste padronali, la risposta alle persecuzioni del padronato, la risposta agli arresti non può che essere quella di solidarietà piena con le grandi responsabili manifestazioni cui i lavoratori sanno dare vita, come è avvenuto a Roma recentemente e come certamente domani avverrà a Milano. Questa azione deve essere intesa come un contributo reale alla chiarezza per la ricerca delle cause e delle responsabilità nei confronti di coloro che si pongono ottusamente a difesa di privilegi iniqui, inumani e incivili.

Il disegno di legge rende obbligatoria la rappresentanza sindacale di azienda e ad essa sono riservati tutti i diritti di rappresentanza dei lavoratori: dalla riunione all'affissione di materiali di propaganda, alla utilizzazione dei locali, ai permessi per gli attivisti. Per il modo però in cui vengono definite le strutture, fissati i limiti e le procedure alla esplicazione della sua attività, intervenendo cioè nella sua vita interna, si dà avvio ad una forma di istituzionalizzazione del sindacato.

Ora non può sfuggire che in tema di intervento dello Stato anche in questa materia non ci si può discostare dalla norma costituzionale. I soli limiti che l'articolo 39 della Costituzione impone in materia vanno proprio nella direzione opposta di ciò che viene affermato nella proposta di legge. Vi si afferma infatti che non deve essere intaccata l'autonomia sindacale e che la legge deve intervenire soltanto per rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla libera esplicazione della sua attività, senza imporre obbligo alcuno al sindacato stesso, mantenendo — e questo risponde pienamente alla stessa volontà delle attuali organizzazioni sindacali dei lavoratori — l'attività sindacale nell'ambito dei rapporti privatistici del lavoro. Una legge che voglia intendere il giusto inquadramento dell'azione sindacale nel pluralismo garantito dall'ordinamento dello Stato dopo il crollo del fascismo ed ispirarsi agli ideali di emancipazione del lavoro dallo sfruttamento e dallo arbitrio padronale, che sono in effetti gli ideali della Resistenza e dell'antifascismo, dovrebbe limitarsi a rimuovere quegli ostacoli che sono di impedimento alla realizzazione dei fini sociali dell'azione sindacale.

A nostro avviso, ad esempio, potrebbe limitarsi a disporre, in ottemperanza alla espressa volontà dei lavoratori, che essi possano istituire nei luoghi di lavoro propri organismi rappresentativi e in ispecie le proprie sezioni sindacali aziendali, aventi capacità di negoziazione nei confronti del padronato, e che nessun impedimento potesse opporsi da parte del padronato al loro funzionamento. Deve essere cioè lasciata alla libera contrattazione delle parti la definizione

dei termini, dei modi, dei tempi di effettuazione dell'attività sindacale dei lavoratori.

Altro elemento che noi consideriamo negativo è quello di voler demandare ad un lodo arbitrale questioni relative a violazioni di diritti costituzionali di libertà e dignità, quali quelle riguardanti l'intervento di controllo di guardie giurate sul posto di lavoro, così come quelle delle perquisizioni personali o dei controlli audiovisivi del lavoratore a distanza, qualora insorgano controversie tra rappresentanze dei lavoratori e padronato. Si affaccia qui un problema nuovo. Per la prima volta si vuole introdurre nella legge il principio dell'affidamento al sindacato di un compito di intervento in materia di controlli sul lavoratore senza peraltro garantirgli un diritto di voto, e quindi con chiari intendimenti compromissori rispetto alle scelte padronali.

Il ricorso del padrone all'ispettorato del lavoro, in funzione arbitrale, pone la questione, a parte la conosciuta congenita incapacità di intervento per le difficili condizioni oggettive in cui esso è costretto ad operare, dei poteri giurisdizionali che vengono attribuiti a questo organo la cui competenza amministrativa non può consentirgli di sostituirsi al giudice in un conflitto tra due diritti soggettivi, quello del lavoratore e quello del padrone dell'azienda. Si verrebbe in sostanza ad affermare che l'inosservanza di una disposizione di legge non verrebbe più punita qualora la controversia fosse risolta in via conciliativa o con lodo arbitrale. Una così fatta mediazione amministrativa nei conflitti di lavoro introdurrebbe inaccettabili limitazioni nell'attività contrattuale. Pur considerando utile in determinate circostanze un'azione conciliativa del pubblico potere, deve risultare ben chiaro che non può essere infranto il principio della facoltatività della conciliazione sindacale, senza condizione alcuna ed obblighi per quanto attiene alla libertà di azione sindacale e di sciopero.

Per la difesa di ogni elemento positivo che nella legge, insieme ad altre forze politiche, ci siamo conquistati, noi ci batteremo con la necessaria fermezza. Con altrettanta estrema fermezza il nostro Gruppo parteciperà al dibattito, soprattutto nella fase di esame degli articoli, per apportare alla legge quei corret-

tivi e quelle modifiche che riteniamo indispensabili perché il testo che il Senato vorrà approvare sia rispondente all'osservanza del preceppo costituzionale, nella tutela dell'esercizio di tutti i diritti di libertà e di dignità del lavoratore, nel campo dell'attività politica, sindacale e culturale anche all'interno dei luoghi di lavoro, con il pieno rispetto dell'autonomia e indipendenza dell'attività sindacale e con la eliminazione di illecite interferenze degli organi dello Stato in termine di arbitri che siano in contrasto con principi irrinunciabili per il sindacato dei lavoratori; perché infine dalla sfera di applicazione della legge, sia per la tutela dei diritti che per le norme penali contro le eventuali violazioni padronali nella applicazione della legge, non siano esclusi quei lavoratori dell'industria manifatturiera, dell'edilizia, del commercio e dell'agricoltura, che per ragioni oggettivamente indipendenti dalla propria volontà si trovano ad operare nelle condizioni sindacali e politiche tra le più difficili, per la limitatezza delle aziende e per la dispersione organizzativa.

Noi riteniamo che questi concetti siano rispondenti alle attese delle grandi masse dei lavoratori che guardano oggi con crescente interesse all'azione del Parlamento, e che il Senato deve saper corrispondere a queste istanze di democrazia e di progresso che provengono dal Paese con un atto che gli consenta di contribuire al consolidamento della vita democratica e della avanzata delle grandi masse lavoratrici in questo fondamentale campo di applicazione della Costituzione repubblicana. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I N E L L A M O L I N A R I A N - G I O L A. Signor Presidente, vorrei solleciti-

tare, nei limiti delle possibilità concesse dal calendario dei lavori del Senato, lo svolgimento dell'interpellanza n. 226 da me presentata, insieme ai senatori Adamoli e Cavalli, al Ministro dell'interno in ordine ai problemi della sicurezza nelle zone petrolifere della città di Genova.

P R E S I D E N T E . Assicuro la senatrice Angiola Minella Molinari che la Presidenza si farà interprete della sua richiesta presso il Ministro competente.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla presidenza.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

MAMMUCARI, MADERCHI, COMPAGNONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

quali sono i motivi fondamentali che hanno dato origine alla lunga vertenza ancora in atto all'Istituto superiore di sanità;

quali sono le proposte avanzate dall'autorità governativa e la natura delle trattative sindacali, atte ad avviare a soluzione la vertenza in corso;

qual è la capacità funzionale effettiva dell'ente e la collocazione retributiva e normativa del personale, con particolare riferimento ai gruppi di ricercatori che operano nell'Istituto;

quali orientamenti ha elaborato l'autorità governativa nel quadro della necessaria ed improrogabile riforma dell'ente, per porlo in grado di svolgere le funzioni e realizzare le attività che siano le più conformi a soddisfare le esigenze, nel campo dell'igiene e della sanità largamente inteso, della società italiana in continuo sviluppo;

se è prevista una diversa sistemazione edilizia dell'Istituto, tale da rendere possibile la funzionalità dei centri di ricerca tradizionali e nuovi. (interp. - 254)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

BONAZZI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire con immediati provvedimenti allo scopo di eliminare il blocco del credito per l'edilizia, da qualche tempo messo in atto dagli Istituti di credito, blocco che, se dovesse permanere, non potrebbe che avere, come diretta conseguenza, una nuova crisi dell'intero settore dell'edilizia e particolarmente di quella economica, popolare e sovvenzionata. (int. or. - 1261)

MASCIALE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere come concilia la difesa dell'integrità fisica dei cittadini con il continuo pericolo a cui gli stessi sono esposti tutte le volte che si servono del servizio di linea aerea per raggiungere Roma da Bari o viceversa.

È frequente, infatti, che il logoro aereo « DC-6 », della Società aerea meridionale, a causa della sua vetustà, mentre è in volo è costretto a sospendere la navigazione per l'arresto di qualche motore, il che, se non crea drammatiche conseguenze, grazie alla perizia del personale di bordo, genera, però, vivissima apprensione tra i viaggiatori.

L'interrogante, pertanto, chiede di sapere se non ritenga di intervenire con tutta sollecitudine perché sulla rotta Bari-Roma siano messi in uso aerei efficienti, giacchè la ritardata costruzione della nuova pista dell'aeroporto di Palestro (Bari) impedisce il decollo ed il conseguente atterraggio di moderni e grandi aerei. (int. or. - 1262)

SALATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, a seguito del rinvendimento e del sequestro da parte dell'Arma dei carabinieri di un notevole quantita-

tivo di armi da guerra, avvenuto durante le indagini promosse in relazione ad un luttuoso accadimento in Reggio Emilia, non ritenga di dover intervenire affinchè siano esperite indagini approfondite onde giungere alla individuazione di quanti hanno esercitato un illecito traffico di armi da guerra e determinare altresì l'ampiezza ed i fini di tale traffico. (int. or. - 1263)

COLLEONI, BELOTTI, ZONCA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali interventi intendono compiere allo scopo di affrontare la grave situazione della società SBIC di Seriate (Bergamo) occupata da oltre 15 giorni dai lavoratori dell'azienda, preoccupati per la manifesta volontà da parte della direzione di voler chiudere la fabbrica. (int. or. - 1264)

LI VIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere se non intendano intervenire con sollecitudine a Ferrara dove, a seguito dei gravi problemi esplosi nel mondo della scuola, gli studenti hanno occupato prima l'Istituto artistico e poi l'Istituto tecnico industriale.

In entrambi i casi si è avuto l'intervento della polizia che, nel caso dell'Istituto tecnico industriale, oltre allo sgombero ha effettuato dei fermi, due dei quali sono stati tramutati in arresto.

Si chiede pertanto di sapere per quali motivi si è ritenuto di autorizzare l'intervento della polizia, se corrisponda a verità la ventilata intenzione del provveditore agli studi di chiudere per un certo periodo l'Istituto tecnico industriale e quali interventi urgenti si intendano adottare per la scarcerazione degli arrestati. (int. or. - 1265)

SOTGIU, PIRASTU. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza della crisi gravissima che ha investito il Gerrei (una delle zone più povere ed arretrate della Sardegna) e in modo parti-

colare le attività minerarie che hanno costituito sino ad ora l'unica attività lavorativa che garantiva nell'intera zona un minimo di occupazione.

Gli interroganti chiedono in particolare che venga data assicurazione:

1) che la società AMMI riprenda il ciclo estrattivo sospeso, non solo evitando licenziamenti, ma procedendo a nuove assunzioni;

2) che le Partecipazioni statali, di concerto con l'Ente minerario regionale, procedano alla realizzazione di un piano organico di ricerche, in considerazione del fatto che la zona risulta, anche per antichissime tradizioni, ricchissima di minerali;

3) che si esamini l'opportunità della lavorazione *in loco* dei minerali estratti, mediante l'installazione di impianti per le successive lavorazioni;

4) che si proceda ad un ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture esistenti e, in modo particolare, alla realizzazione di un sistema viario che strappi all'isolamento l'intera zona.

Gli interroganti, interpretando le esigenze espresse recentemente in un convegno promosso dai sindaci e dalle organizzazioni dei lavoratori della zona, chiedono infine che, per fronteggiare la disoccupazione ed evitare l'ulteriore emigrazione, siano adottate misure urgenti tra le quali l'attuazione di un vasto programma di forestazione che potrebbe attuarsi con rapidità, con investimento di capitali relativo e con possibilità di un largo assorbimento di mano d'opera. (int. or. - 1266)

FABRETTI, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Poichè gli studenti ed i professori dell'Istituto magistrale statale di Senigallia sono da tempo in viva e crescente agitazione, sostenuti dalla pubblica opinione, a causa dell'assurda sistemazione di detto Istituto in sede assolutamente inadeguata come area, che provoca lo smembramento in due tronconi distanti quasi un chilometro e mezzo l'uno dall'altro, con conseguente paralisi dell'attività didattica, il sovraffollamento delle classi, alcune con ben 35 allievi,

l'ingiusta soppressione del corso « D » e disagi gravissimi ai professori, alcuni esclusi dall'insegnamento e gli altri impossibilitati materialmente a svolgere le loro funzioni in quanto detto Istituto non è più in grado di assolvere in senso proprio il compito educativo e formativo degli allievi, gli interroganti chiedono di conoscere come il Ministro intende intervenire acciocchè si provveda urgentissimamente:

- 1) a sistemare detto Istituto in sede più idonea e funzionale;
- 2) alla costruzione della nuova sede, espletando rapidamente le occorrenti pratiche ministeriali. (int. or. - 1267)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DE MARZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Dato che l'Ente delle Tre Venezie non ha ancora un suo responsabile consiglio di amministrazione e non dipende per il controllo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si chiede di conoscere se non ritenga di respingere la delibera, appresa dalla stampa, di costruire *ex novo* un «Centro per la formazione di quadri per la cooperazione», dislocandolo nella provincia di Venezia, senza tener conto che tale provincia non ha alcuna tradizione di studio agricolo, nè tecnico nè universitario.

Il Centro, poi, verrebbe dislocato in posizione non comoda per gli eventuali allievi e docenti, con una spesa preventivata iniziale di 300 milioni di lire che potrebbe invece essere impiegata per aiutare concretamente e finanziariamente la cooperazione già esistente e quella da promuovere, mentre la suddetta iniziativa poteva, come inutilmente proposto attraverso la stampa, interventi in riunioni regionali ed ordini del giorno in varie sedi, sorgere in provincia di Padova, dove c'è una notevole attrezzatura (facoltà di agraria, istituto agrario, istituti professionali, stazione sperimentale agricola) con docenti, laboratori, biblioteche e locali. (int. scr. - 2782)

PIERACCINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi della decisione del Governo brasiliiano di intimare alle motonavi oceaniche « Sardatlantic primo e secondo », gestite dalla cooperativa « Pesca atlantica » di San Benedetto del Tronto, di abbandonare immediatamente le acque territoriali, revocando così l'autorizzazione precedentemente rilasciata.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intendano adottare per la difesa della libertà di commercio, specialmente ove risponda al vero quanto affermato dalla Lega nazionale cooperative e mutue, e cioè che trattasi di una vera e propria discriminazione politica. (int. scr. - 2783)

ARCUDI, LA ROSA, ANDO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già int. or. - 1202) (int. scr. - 2784)

RIGHETTI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere se, anche in relazione all'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro del Senato nel mese di settembre 1969, relativo al finanziamento degli enti di patronato, è stata già disposta o si intende sollecitamente disporre l'elevazione dell'aliquota, prevista dalla legge n. 804 del 1947, entro il limite dello 0,50 per cento sui contributi versati agli Istituti previdenziali, per sopperire alle ben note accresciute esigenze degli enti di patronato. (int. scr. - 2785)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per segnalare l'opportunità di sospendere i concorsi direttivi in attesa che il Parlamento risolva il problema, avanzato e sostenuto con numerose proposte di legge, di una più equa valutazione per coloro che, alle prove scritte di precedenti concorsi, hanno ottenuto l'idoneità. (int. scr. - 2786)

FILETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che l'opinione pubblica è alquan-

to perplessa in ordine alla piena efficacia degli esperimenti ufficiali con il siero anticancro scoperto dal veterinario dottor Liborio Bonifacio;

ritenuto che le vive preoccupazioni circa la validità dei predetti esperimenti sono avvalorate dal fatto che il Ministero della sanità avrebbe disposto che gli esperimenti stessi siano condotti, con limitazioni apparentemente ingiustificate, in un solo istituto e senza alcuna preferenza per i pazienti non affetti da tumore ad uno stadio avanzatissimo, e ciò in difformità da precedenti assicurazioni rese dal professor Valdoni, che nel decorso mese di agosto avrebbe fatto conoscere che gli esperimenti sarebbero stati eseguiti in cinque istituti diversi e su dieci ammalati volontari non gravissimi per ciascun istituto;

ritenuto che anche l'Ordine nazionale dei veterinari ed autorevoli scienziati di medicina veterinaria, chiedendo al Ministro della sanità di soprassedere alle sperimentazioni relative al siero *de quo* e proponendo che queste siano effettuate coevamente anche nella più importante clinica cancerogena degli Stati Uniti, hanno procurato vivo allarme ed hanno fatto sorgere gravi sospetti circa l'assicurazione di idonee garanzie di imparzialità nella effettuazione dei superiori esperimenti;

ritenuto che lo stesso dottor Bonifacio ripetutamente ha denunciato pretese ingiustificate ed ostinate remore e pretese ostilità preconcette, che sarebbero frapposte dalle autorità ministeriali e sanitarie al fine di screditare la bontà e l'efficacia del farmaco da lui scoperto;

ritenuto che il procedimento adottato per l'esecuzione delle prove sperimentali relative al siero predetto ha già dato luogo a dimostrazioni di vibrata protesta, tra le quali la manifestazione pubblica avvenuta in Agropoli il 1° dicembre 1969;

ritenuto che, trattandosi di un problema assai grave e doloroso che notevolmente interessa l'intera umanità in ansiosa attesa, appare opportuno che il Ministero della sanità assicuri ufficialmente l'opinione pubblica circa il regolare corso delle sperimentazioni concernenti il siero predetto e di-

sponga che gli esperimenti siano eseguiti senza ingiustificate limitazioni, presso vari istituti, con pluralità di commissioni ed includendo in una di tali commissioni anche lo stesso scopritore del siero anticancro,

si chiede di conoscere se, al fine di eliminare i gravi dubbi insorti in ordine alla piena validità ed obiettività degli esperimenti in corso con il siero anticancro scoperto dal veterinario dottor Liborio Bonifacio, non ritenga opportuno assicurare ufficialmente l'opinione pubblica circa il regolare corso delle indagini e disporre che gli esperimenti stessi siano eseguiti con criteri di maggiore sviluppo, presso vari istituti, tramite pluralità di commissioni e con la inclusione in almeno una di dette commissioni dello scopritore del predetto farmaco. (int. scr. - 2787)

TANSINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se il Ministro è a conoscenza della situazione di disagio determinatasi tra i pendolari che da Piacenza si recano a Milano per ragioni di lavoro.

L'onere di tempo che si aggiunge al normale orario di lavoro dei pendolari piacentini si è accresciuto a seguito della soppressione del convoglio unico Mantova-Piacenza e dalla sua sostituzione con il treno locale in partenza da Milano alle 18,55 che, fermendo alle stazioni di Rogoredo, Lodi, Casalpusterlengo, Codogno e S. Stefano Lodigiano, fa registrare una media di 80 minuti per percorrere un tratto di appena 72 chilometri.

Si chiede pertanto al Ministro se non ritiene opportuno, per ridurre al minimo il disagio dei pendolari piacentini, disporre per:

- 1) la formazione di un treno locale, con partenza dalla Centrale di Milano alle ore 18,45-18,50 ed arrivo alla stazione di Piacenza alle ore 19,40-19,45;
- 2) far effettuare una fermata alla stazione di Piacenza al rapido per Siracusa, in partenza da Milano alle ore 18,50;
- 3) abolire i limiti di percorrenza. (int. scr. - 2788)

DINARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritengano lecito che giornalisti spregiudicati organizzino tendenziosi servizi, come quello trasmesso dalla televisione nella rubrica « TV-7 » del 28 novembre 1969, intesi a denigrare con accorti montaggi una cittadina come Palmi che — a parte circoscritti episodi criminosi che possono sempre verificarsi in qualsiasi località d'Italia e che in ogni caso devono interessare la Magistratura ed i competenti organi di polizia — è uno dei centri calabresi di avanguardia per civiltà e livello culturale, noto esclusivamente per essere patria di artisti, di scienziati e di giuristi.

Nel predetto servizio televisivo, infatti, i due redattori, incuranti del danno che ne derivava alla popolazione, anche per le negative incidenze sullo sviluppo turistico della zona, non hanno esitato a presentare faziosamente Palmi come il « centro della resistenza della mafia del coltello alla mafia del tritolo », procedendo alla dimostrazione di una tale cervellotica affermazione con la presentazione al video di episodi come i seguenti:

1) rievocazione, sulla base di una strumentalizzata testimonianza di persona paralitica, di un delitto per vendetta familiare avvenuto a Marina di Palmi cinquant'anni orsono e che viene invece presentato come un fatto recente;

2) sequenza, girata nel cimitero di Palmi, con la quale si insiste nel presentare una lapide che ricorda la morte di un cittadino palmese, avvenuta a Genova prima della seconda guerra mondiale, in circostanze rimaste sconosciute, a dimostrazione di altro delitto mafioso;

3) interviste a persone domiciliate e residenti in Reggio Calabria — dove svolgono anche le loro attività industriali — attraverso le cui dichiarazioni, presentate col solito sistema di montaggio, si è fatto capire a milioni di telespettatori che le riprovevoli vicende di cui sono state vittime possono essersi verificate a Palmi, quando è noto che le vicende stesse sono avvenute in determi-

nati ambienti del capoluogo di provincia e comunque fuori del territorio di Palmi.

Per conoscere, infine, in relazione a quanto sopra, quali provvedimenti si intendono adottare nei confronti dei responsabili di un tale denigratorio servizio che nulla ha a che vedere col diritto di cronaca. (int. scr. - 2789)

CIPOLLA. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 610) (int. scr. - 2790)

PREMOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se si debba ritenere conforme alle finalità ed allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia — ente di diritto pubblico — l'operazione di credito eseguita a favore di alcuni ben identificati gruppi politici rappresentati nell'Amministrazione provinciale di quella città per sovvenzionare di fatto l'iniziativa dei sindacati CISL, CGIL e UIL di Venezia in occasione della manifestazione dei metalmeccanici a Roma nella giornata del 28 novembre 1969.

Infatti, detta operazione di credito, sostitutiva di una delibera di stanziamento di contributo da parte del Consiglio provinciale, sottoposta tuttora all'approvazione della autorità tutoria, non solo non ha finalità di investimento produttivo, ma è stata eseguita in un particolare momento, come l'attuale, di generale restrizione del credito che investe negativamente, anche a Venezia, le più modeste attività commerciali ed artigiane della città e della provincia. (int. scr. - 2791)

PREMOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se risponda ai requisiti di legittimità la delibera del Consiglio provinciale di Venezia, adottata in seduta pubblica il 24 novembre 1969, con la quale sarebbero stati stanziati 10.000.000 di lire quale contributo urgente della provincia di Venezia a favore dei sindacati CISL, CGIL e UIL per sovvenire ai bisogni indilazionabili dei lavoratori in sciopero e delle loro famiglie;

se, in particolare, il Ministro sappia che, in realtà, tale sovvenzione non sarebbe stata destinata alla finalità dichiarata

nella delibera, bensì al concorso del finanziamento delle spese di viaggio e trasporto dei lavoratori a Roma per la manifestazione di venerdì 28 novembre successivo, e se, pertanto, non ritenga di avvertire tempestivamente i competenti organi di tutela perché svolgano nella circostanza i più vigili accertamenti del caso onde evitare lo scandalo di un contributo che, comprensibile sotto un profilo umano prima che politico, sarebbe divenuto inammissibile nel caso in cui la sua destinazione fosse stata quella di sovvenzionare interessi ed iniziative di parte. (int. scr. - 2792)

VIGNOLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale intervento abbia esercitato e quali iniziative intenda assumere l'Ispettorato del lavoro di Alessandria nei confronti delle direzioni dei magazzini « Standa » e « Rinascente-Upim » di Alessandria per garantire la giusta applicazione dell'articolo 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro, in rapporto al riposo settimanale.

Risulta infatti che le direzioni aziendali dei due supermercati hanno decurtato il congedo extra-festivo contrattuale nella settimana dal 13 al 18 ottobre 1969 per tutti i dipendenti che hanno scioperato nella giornata del 15 ottobre 1969.

L'interrogante chiede di conoscere l'esito dell'intervento dopo l'avvenuto accertamento dei fatti da parte dell'Ispettorato di competenza. (int. scr. - 2793)

VIGNOLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per garantire per i prossimi mesi invernali la transitabilità sulle strade statali del Piemonte onde evitare il ripetersi dell'inconveniente verificatosi nell'inverno 1968-69 durante il quale i dirigenti del compartimento, per ovviare alla scarsità della manodopera da adibire allo sgombero della neve e delle frane, imposero ai dipendenti cantonieri ed operai l'obbligo di lunghi periodi di lavoro straordinario ed an-

che notturno, senza che poi fosse pagato per carenza di fondi.

L'interrogante chiede pertanto:

1) che sia erogato un contributo straordinario al compartimento del Piemonte perché possa disporre del personale necessario alla tutela della viabilità invernale sulle strade statali del Piemonte;

2) che sia disposto con urgenza il pagamento di tutti gli arretrati al personale ANAS del compartimento del Piemonte a titolo di indennità chilometrica, straordinari dell'anno 1968-69, liquidazione al personale andato in quiescenza, eccetera. (int. scr. - 2794)

VENTURI Lino, LI VIGNI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se siano al corrente dell'ordine, impartito dalla Procura della Repubblica di Piacenza, di defiggere un manifesto della locale federazione del PSIUP con la solita motivazione delle notizie tendenziose e dell'offesa alla forza pubblica, quando, in ordine alle tragiche vicende di Milano del 19 novembre 1969, esso si limitava a rifiutare l'attribuzione delle responsabilità ai lavoratori in lotta, largamente utilizzata dagli organi radio-televisivi e di stampa, individuando invece nell'atteggiamento delle forze di polizia e nelle posizioni del padronato le scaturigini dei fatti milanesi come di quelli di Avola, Battipaglia, Pisa, eccetera.

Per chiedere, altresì, se non si intenda impartire disposizioni alla polizia affinché tali provvedimenti non abbiano a ripetersi e sia possibile a ciascuno esprimere i propri giudizi, facendo salve le eventuali impugnazioni in sede giudiziaria, senza dar luogo a ordini di defissione che costituiscono una grave menomazione della libertà d'espressione. (int. scr. - 2795)

Annuncio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E. — Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

218^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 DICEMBRE 1969

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , Segretario:

int. or. - 56 dei senatori Cipolla, Corrao ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno;

int. or. - 695 del senatore Genco, al Ministro dei lavori pubblici.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 4 dicembre 1969

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 4 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30 E 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro (738).

TERRACINI ed altri. — Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavo-

ratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali (8).

DI PRISCO ed altri. — Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (56).

ZUCCALA' ed altri. — Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (240).

TORELLI ed altri. — Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende (700).

ALLE ORE 21

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopportare alle eventuali defezioni di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza (924) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari